Comune di Bologna

Dipartimento Lavori Pubblici verde e Mobilità

Settore Manutenzione della Città e Progetto Bologna Verde

Oggetto intervento

ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO ESTIVO A SERVIZIO DI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI.

Cod. intervento	CUI	CUP	Tipologia opere - Categoria Impianti	Progetto

Descrizione intervento

Lavori per la realizzazione di impianti di raffrescamento estivo a servizio di nidi e scuole dell'infanzia comunali e statali.

Il Responsabile unico del progetto Ing. Simone Stella

Progettisti

Numero Elaborato	*Nome tavola:*	*Scala:*
CSA	**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – PARTE I**	-:-

N. Rev.	*Data Rev.*	*Descrizione*	*Visto*	*Firma*	

INDICE

TITOLO I – PARTE GENERALE....5
ABBREVIAZIONI....5
DEFINIZIONI....5
Art. 1 - PREMESSA....6
Art. 1.A - CONDIZIONI DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI E LORO RAPPORTI...7
Art. 2 - DEFINIZIONI....7
Art. 3 - CONOSCENZA DELLE NORME DI APPALTO....7
Art. 4 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO E DISCIPLINA DI RIFERIMENTO....8
Art. 5 - OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI....8
Art. 6 - RECAPITO - COMUNICAZIONI ED INTIMAZIONI....9
Art. 7 - DISPOSIZIONI GENERALI E CANTIERABILITÀ....9
TITOLO II - NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO....10
Art. 8 - OGGETTO E DESCRIZIONE DELL'APPALTO....10
Art. 9 - AMMONTARE DELL'APPALTO....10
Art. 10 - RIEPILOGO DEI LAVORI....11
Art. 11 – DETERMINAZIONE DEL COSTO DELLA SICUREZZA DI CUI AL RIEPILOGO DEI LAVORI....12
Art. 12 - ELENCO CATEGORIE CHE COMPONGONO L'APPALTO....13
Art. 13 - SUPERFICI....13
TITOLO III - DISCIPLINA CONTRATTUALE....13
Art. 14 - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO....13
Art. 15 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO....15
Art. 16 - DISPOSIZIONI DIVERSE E PARTICOLARI....15
TITOLO IV - TERMINI PER L'ESECUZIONE....15
Art. 17 - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI....15
Art. 18 - TERMINI PER LA REALIZZAZIONE E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI....17
Art. 19 - PROROGHE, SOSPENSIONI E RIPRESA DEI LAVORI....17
Art. 20 - PENALI....19
Art. 21 - PREMIO DI ACCELERAZIONE....20
Art. 22 - PROGRAMMA DEI LAVORI....20
Art. 23 - INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE....21
TITOLO V - DISCIPLINA ECONOMICA....21
Art. 24 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI....21
Art. 25 - ANTICIPAZIONE....22
Art. 26 - PAGAMENTI IN ACCONTO....22
Art. 27 - PAGAMENTI A SALDO E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CORRISPETTIVO....24
Art. 28 - RITARDO NEL PAGAMENTO DEGLI ACCONTI E DELLA RATA DI SALDO....25

Art. 29 - REVISIONE DEI PREZZI..... 25
Art. 30 - FATTURAZIONE..... 26
Art. 31 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO..... 27
Art. 32 - PREZZI..... 27
TITOLO VI - CAUZIONI E GARANZIE..... 28
Art. 33- GARANZIA PROVVISORIA..... 28
Art. 34- GARANZIA DEFINITIVA..... 28
Art. 35 - GARANZIA PER L'ANTICIPAZIONE..... 29
Art. 36- GARANZIA PER IL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO..... 29
Art. 37- POLIZZA ASSICURATIVA..... 29
Art. 38 - POLIZZA ASSICURATIVA PER IL PERIODO DI GARANZIA..... 30
Art. 39- POLIZZA INDENNITARIA DECENNALE..... 30
Art. 40 - GARANZIA PER ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI-ASSISTENZIALI-ASSICURATIVI DEI DIPENDENTI..... 30
TITOLO VII - VARIAZIONI..... 30
Art. 41 - VARIAZIONI AL PROGETTO E MODIFICHE AL CONTRATTO..... 30
Art. 42 - PREZZI APPLICABILI AI NUOVO LAVORI E NUOVI PREZZI..... 31
TITOLO VIII - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO..... 31
Art. 43 - SUBAPPALTO..... 31
Art. 44 - RESPONSABILITA' IN MATERIA DI SUBAPPALTO..... 33
Art. 45 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI..... 34
Art. 46 - SUBAFFIDAMENTI..... 35
TITOLO IX - CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO..... 35
Art. 47 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO..... 35
Art. 48 - CONTROVERSIE..... 36
Art.49 - ISCRIZIONE DELLE RISERVE..... 37
TITOLO X - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI..... 39
Art. 50 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE..... 39
Art. 51 - TERMINI PER IL COLLAUDO ED ACCERTAMENTO DI REGOLARE ESECUZIONE..... 40
Art. 52 - AVVISI AD OPPONENDUM..... 41
Art. 53 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI..... 42
TITOLO XI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI..... 42
Art. 54 - MISURE PER LA TUTELA E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI..... 42
Art. 55 - TUTELA DEI LAVORATORI..... 43
TITOLO XII - NORME FINALI..... 44
Art. 56 - DANNI PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE..... 44
Art. 57 - QUALITÀ E ACCETTAZIONE DI MATERIALI IN GENERE..... 45
Art. 58 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE..... 45

Art.59 - SPESE..... 57

TITOLO I – PARTE GENERALE

ABBREVIAZIONI

Codice: Codice dei Contratti Pubblici di cui al decreto legislativo del 31 marzo 2023, n. 36

R.U.P.: Responsabile unico del progetto di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 36 del 2023

D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva): il documento con il quale si dichiara la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, di Casse Edili

Attestazione SOA: documento che attesta la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciato da una Società Organismo di Attestazione di cui all'Allegato II.12 del Codice

Accordo Quadro: ex art.59 e Allegato I.1 del Codice << *l'accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste* >>

C.M.E.: il computo metrico estimativo

P.S.C.: il piano di sicurezza e coordinamento di cui al D.Lgs. 81 del 2008 nel testo vigente

C.S.A.: il presente capitolato speciale di appalto

C.S.P.: il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione

C.S.E.: il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

CPI: certificato di prevenzione incendi

CAM: i criteri ambientali minimi applicabili

DEFINIZIONI

Nel presente CSA e nei documenti contrattuali alle seguenti espressioni sono attribuiti i sotto riportati significati:

Amministrazione: il Comune di Bologna

D.L.: l'ufficio della Direzione dei Lavori incaricato dalla Stazione Appaltante

Esecutore - appaltatore - assuntore - operatore economico: la persona fisica o giuridica ovvero le persone fisiche o giuridiche anche temporaneamente riunite o consorziate, ovvero raggruppate, incaricate della realizzazione delle opere e dei lavori oggetto del presente Accordo Quadro

Accordo Quadro: l'accordo tra il Committente e l'Esecutore per la realizzazione delle attività oggetto del presente appalto

Contratto attuativo o contratto applicativo: contratto attraverso il quale l'Accordo Quadro trova pratica applicazione e nel quale sono evidenziati direttamente o per il tramite degli allegati allo stesso:

- la descrizione e la localizzazione dell'intervento da eseguire
- il termine di inizio lavori ed il termine di ultimazione
- Computi Metrici Estimativi e gli eventuali elaborati progettuali sviluppati dalla Stazione Appaltante;
- il cronoprogramma lavori;
- il P.S.C. redatto dal Committente o, qualora il predetto piano non sia necessario ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 88 del D.Lgs. 81 del 2008 nel testo vigente, l'indicazione degli eventuali

rischi da interferenza sul luogo di esecuzione dei lavori e la quantificazione degli oneri della sicurezza;

- il nominativo del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ove nominato;
- il giorno e l'ora di convocazione dell'Assuntore per la consegna del cantiere;
- ogni altro dato o documento necessario o opportuno

il tutto come riportato nel contratto attuativo "tipo" allegato al presente CSA

Art. 1 - PREMESSA

1. Il presente Capitolato Speciale d'Appalto (C.S.A) del Comune di Bologna è redatto in conformità al D.Lgs.36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici " aggiornato al D.Lgs. 209 del 31/12/2024 recante "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici".

Il Capitolato Speciale d'Appalto del Comune di Bologna è composto da articoli suddivisi in Parti, Titoli, Capitoli e Sezioni così come segue:

PARTE I

TITOLO I - PARTE GENERALE
TITOLO II - NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO
TITOLO III - DISCIPLINA CONTRATTUALE
TITOLO IV - TERMINI PER L'ESECUZIONE
TITOLO V - DISCIPLINA ECONOMICA
TITOLO VI - CAUZIONI E GARANZIE
TITOLO VII - VARIAZIONI
TITOLO VIII - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
TITOLO IX - CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
TITOLO X - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI
TITOLO XI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI
TITOLO XII - NORME FINALI

PARTE II

TITOLO I - PARTE GENERALE
TITOLO II - PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI

e tutti gli articoli componenti il C.S.A. si intendono qui integralmente richiamati ancorché non facenti parte di questa stampa.
Non sono consentite modifiche o utilizzi di questo documento da parte di terzi che non siano autorizzati dal Comune di Bologna.
La procedura ha ad oggetto la conclusione di un Accordo Quadro ex art. 59 comma 3 del D. Lgs 36/2023, della durata di 2 (due) anni, attraverso il quale , nel corso della sua durata e vigenza il Comune di Bologna potrà effettuare l'affidamento di appalti inerenti gli interventi del presente accordo quadro, ossia lavori per la realizzazione di impianti di raffrescamento estivo a servizio di nidi e scuole dell'infanzia comunali e statali.
L'Accordo Quadro assume la qualifica di "contratto normativo" e contiene pertanto la disciplina generale inerente l'affidamento e l'esecuzione delle prestazioni che saranno specificatamente e successivamente individuate ad affidate con appositi accordi attuativi. L'Accordo Quadro sarà concluso con un unico operatore economico, al quale potranno essere direttamente affidati i conseguenti singoli contratti attuativi, nel rispetto della legislazione vigente.

La stazione appaltante stipulerà i contratti attuativi in forma di scrittura privata.
I singoli contratti saranno affidati conformemente a quanto prescritto nel presente capitolato e nel disciplinare di gara e dovranno essere eseguiti nel rispetto delle specifiche di cui alla documentazione tecnica relativa al singolo lavoro.

Art. 1.A - CONDIZIONI DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI E LORO RAPPORTI

La stipula dell' Accordo Quadro non sarà fonte di alcuna obbligazione per il Comune di Bologna nei confronti dell'operatore economico aggiudicatario dell' Accordo Quadro. L'operatore economico se ne assume pertanto ogni rischio. L'operatore economico aggiudicatario dell'Accordo Quadro, per contro, con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro si vincola a sottoscrivere gli eventuali contratti attuativi e all'esecuzione dei lavori che, in base all'Accordo Quadro medesimo, saranno di volta in volta richiesti dalla stazione appaltante.

A tal fine, l'operatore economico deve indicare una sede, un recapito, anche telefonico, i nominativi del personale referente dall'Accordo Quadro. L'impresa designa inoltre un referente tecnico al quale la Stazione Appaltante potrà fare riferimento per qualsiasi necessità. I codici identificativi di gara relativi agli eventuali contratti attuativi dell'Accordo Quadro saranno forniti dalla stazione appaltante se e quando saranno sottoscritti uno o più contratti attuativi.

Al momento dell'affidamento del singolo contratto applicativo l'Appaltatore, prenderà visione della relativa documentazione tecnica e dello stato dei luoghi, alla presenza del Rup e del Direttore dei Lavori, cosi' facendo sarà tenuto a valutare ogni circostanza od elemento che possano influire sul costo dei materiali e della mano d'opera oltre ai noli e trasporti nonché della completezza della documentazione tecnica relativa al singolo intervento.

Successivamente all'accettazione dei lavori l'Appaltatore non potrà eccepire, durante l'esecuzione degli stessi, la mancata conoscenza di elementi non valutati. Restano salve le situazioni che si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e disciplinate nel prosieguo del presente capitolato.

I lavori richiesti nell'ambito del singolo contratto applicativo potranno essere anche di modesta entità.

L'elenco delle attività e dei materiali sono indicati negli allegati al presente capitolato: i prezzi sono quelli definiti nell'Elenco Prezzi Regione Emilia Romagna che costituisce parte essenziale ed integrante tanto del contratto normativo quanto dei singoli contratti attuativi.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell' adempimento dei propri obblighi. L'Appaltatore si impegna ad eseguire quanto sopra esposto con gestione a proprio rischio, secondo i termini e le condizioni previste dal capitolato, dal contratto e da ogni documento a questi allegato e avente pertanto valore contrattuale. I lavori dovranno essere eseguiti secondo le indicazioni dettate dalla stazione appaltante e nel pieno rispetto delle disposizioni di legge in merito alla sicurezza (D.lgs 81/2008) comprendendo quindi tutte le opere necessarie a perseguire tale scopo.

Art. 2 - DEFINIZIONI

Omissis

Art. 3 - CONOSCENZA DELLE NORME DI APPALTO

1. L'appaltatore è tenuto alla conoscenza di tutte le norme vigenti, così come indicato anche nel relativo bando,

nonché degli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto. L'appaltatore deve inoltre recarsi sul luogo di esecuzione dei lavori per prendere conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, al fine di verificare le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di giudicare i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. L'appaltatore deve infine effettuare una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto. Tutto quanto sopra dovrà risultare da apposita dichiarazione che deve essere fornita in sede di offerta secondo quanto previsto dal bando di gara.

Art. 4 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO E DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, comma 1, e 1369 del Codice civile.

Art. 5 - OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI

1. L'impresa è tenuta contrattualmente all'esatta osservanza delle norme vigenti al momento dell'indizione dell'appalto, stabilite, oltre che dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, dalle disposizioni di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

A. D.Lgs.36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici e relativi allegati
B. decreto correttivo D.Lgs. 209 del 31/12/2024 recante "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici"
C. da tutte le leggi e le norme in vigore per i lavori pubblici che si eseguono per conto dello Stato
D. da tutte le norme in materia di prevenzione mafiosa di cui al D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii;
E. da tutte le leggi in vigore relative alla sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro (fra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo D.Lgs. 81/08 e ss.mm. e ii.; D.P.R. 302/56; D.P.R. 303/56 art. 64; L. 123/07 e successive modifiche; D.Lgs. 17/2010; art.2087 del Codice Civile; D.Lgs. 106/09);
F. dalle leggi e disposizioni vigenti circa la tutela, salute, assicurazioni ed assistenza dei lavoratori;
G. dalle disposizioni vigenti sulle assunzioni obbligatorie, con particolare riferimento alla Legge 12 marzo 1999 n.68 sul lavoro dei disabili;
H. dalle leggi e dai patti sindacali;
I. dalle leggi e disposizioni vigenti sulla disciplina della circolazione stradale e sulla tutela e conservazione del suolo pubblico;
J. dal Regolamento Edilizio, dal Regolamento di Polizia Urbana, dal Regolamento per Interventi nel Sottosuolo e dagli altri vigenti Regolamenti del Comune di Bologna rinvenibili al link

https://www.comune.bologna.it/governo/statuto-regolamenti;

K. del DM 37 del 22/01/2008 in materia di impianti;
L. D.M. delle Infrastrutture e dei trasporti del 17/01/2018 "Norme tecniche per le costruzioni" e relativa Circolare esplicativa delle NTC 2018 del 21/01/2019 n.7;
M. da quanto stabilito dal D.Lgs. 152/2006 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" e dal "Regolamento per la gestione dei materiali naturali derivanti da attività di scavo e da materiali inerti generati da attività di demolizione e costruzione" Delibera Consiglio Comunale di Bologna P.G. n. 64676/2009 e successive modifiche;
N. Decreti attuativi dell'art 57 del D.Lgs 36/2023 in materia di "criteri ambientali minimi";
O. Legge 1 Ottobre 2012, n. 177: "Modifiche al decreto legislativo 9 Aprile 2008 n.81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici";
P. D.lgs. 3 Agosto 2009 n.106: "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 Aprile 2008 n.81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
Q. L.R. Emilia Romagna 2 Marzo 2009 n.2: "Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile";-D.lgs. 9 Aprile 2008 n.81: "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i.
R. D.P.R. 1-8-2011 n. 151 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi,"
S. D.M. 7-8-2012 "Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
T. DM 3 agosto 2015 "Codice di prevenzione incendi"
U. D.M. 16 luglio 2014 "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido".
V. D.M. 26 agosto 1992 "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica"

W. D.M. 37/2008 (Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37);

X. UNI EN 14511 (tutte le parti): Condizionatori, refrigeratori di liquido e pompe di calore con compressore elettrico per il riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti.

Y. UNI EN 14825: Condizionatori, refrigeratori di liquido e pompe di calore con compressore azionato elettricamente per il riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti - Prove e valutazioni a carico parziale e calcolo del rendimento stagionale.

Z. UNI TS 11300 (tutte le parti): Prestazioni energetiche degli edifici - Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione.

AA. UNI 10339: Impianti aeraulici a fini di benessere. Generalità, classificazione e requisiti. Regole per la richiesta d'offerta, l'offerta, l'ordine e la fornitura.

BB. Norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano): Per i collegamenti elettrici, l'alimentazione, i quadri di comando e la messa a terra di tutte le apparecchiature costituenti l'impianto di climatizzazione.

2. Le citazioni contenute nel presente Capitolato di articoli di legge abrogati, modificati o sostituiti per effetto di disposizioni legislative vigenti al momento dell'indizione dell'appalto si intendono automaticamente aggiornate e integrate alle disposizioni vigenti, ivi incluse Linee guida/DM/DPCM in attuazione del Codice dei contratti;

3. L'Appaltatore è inoltre tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per lo specifico settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.

È altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti

dei loro dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Art. 6 - RECAPITO - COMUNICAZIONI ED INTIMAZIONI

1. L'Appaltatore deve essere sempre in comunicazione diretta con la Direzione Lavori; a tal effetto, deve stabilire un recapito telefonico mobile presso il quale l'appaltatore sia sempre reperibile.

2. Tutte le comunicazioni e intimazioni relative all'appalto possono essere fatte o direttamente in cantiere o alla sede dell'appaltatore.

3. Le notifiche degli atti giudiziari si eseguono con magistero di Ufficiale Giudiziario; le intimazioni possono eseguirsi in tutte le forme previste dalla legislazione vigente.

Art. 7 - DISPOSIZIONI GENERALI E CANTIERABILITÀ

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione delle norme vigenti in materia di lavori pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché del progetto e delle condizioni che attengono all'esecuzione dell'opera.

2. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

3. Nell'accettare i lavori oggetto del contratto, l'Appaltatore dichiara di avere visitato i luoghi interessati dai lavori, di essere a piena conoscenza degli obblighi e delle opere provvisionali necessarie, delle condizioni di viabilità e di accesso, degli impianti da installare sia per la conduzione dei lavori che nel rispetto delle norme di sicurezza.

TITOLO II - NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 8 - OGGETTO E DESCRIZIONE DELL'APPALTO

1. Secondo le condizioni e prescrizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, in conformità agli elaborati progettuali ad esso allegati, l'appalto ha per oggetto un Accordo Quadro ex art. 59 comma 3 del D.Lgs 36/2023, di durata pari a 2 (anni) anni attraverso il quale, nel corso della sua durata e vigenza, il Comune di Bologna potrà effettuare l'affidamento di appalti inerenti la realizzazione di impianti di raffrescamento estivo a servizio di nidi e scuole dell'infanzia comunali e statali.
1. Nel corso degli ultimi anni sono stati realizzati, da parte del Comune di Bologna, diversi interventi di installazione di impianti di raffrescamento che hanno permesso il raffrescamento di tutti i dormitori a servizio di nidi e scuole dell'infanzia comunali e statali. Il raffrescamento di tali luoghi, all'interno di un piano più ampio di adattamento climatico, si rende necessario ai fini del raggiungimento di accettabili standard di comfort climatico durante la stagione estiva che attualmente non sono possibili a causa delle elevate condizioni di carichi sensibili e latenti a cui è sottoposta la struttura. La filosofia dei sistemi impiantistici proposti pone come obiettivo il benessere ambientale negli spazi senza trascurare gli aspetti legati al risparmio energetico ed al pieno rispetto delle normative vigenti; verranno infatti utilizzate apparecchiature dotate di certificazioni comprovanti la qualità dei materiali, la sicurezza di funzionamento ed utilizzazione, gli alti rendimenti termici ed elettrici. I sistemi saranno essenzialmente costituiti da impianti di climatizzazione di tipo split o multisplit oppure con portata variabile di refrigerante, ad espansione diretta, con regolazione dell'erogazione della potenza gestita da inverter.

L'intervento, inserito all'interno di un piano più ampio e articolato di adattamento climatico, nasce dall'esigenza di raffrescare le cosiddette "sezioni" dei nidi e scuole dell'infanzia al fine del raggiungimento di accettabili standard di comfort climatico durante la stagione estiva.

2. Il contratto è stipulato interamente a misura come disciplinato dal Titolo III del presente Capitolato.

3. Per lavori di impiantistica riconducibili al DM 37 del 22/1/2008, l'impresa che eseguirà i lavori dovrà essere in possesso della relativa abilitazione, ai sensi dello stesso decreto.

4. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. L'appaltatore è tenuto a rilevare e fare presenti all'amministrazione aggiudicatrice gli eventuali difetti del progetto in grado di pregiudicare la regolare realizzazione dell'opera e la funzionalità della stessa.

Art. 9 - AMMONTARE DELL'APPALTO

1. L'importo stimato massimo dell'accordo quadro nel periodo di validità dello stesso è di euro 984.300,00 articolato su due annualità e così suddiviso:

Descrizione	**Importi in euro**		
	1° anno	**2° anno**	**Totale dei 2 anni**
Importo lavori a misura soggetti a ribasso di gara	€ 520.000,00	€ 445.000	**€ 965.000,00**
Oneri della sicurezza	€ 10.400	€ 8.900	**€ 19.300,00**
Totale	**€ 530.400**	**€ 453.900**	**€ 984.300**

In relazione al quadro economico dell'Accordo Quadro si specifica che, fermo restando l'importo totale dei due anni e pari ad euro 984.300,00 le cifre del prospetto che precede sono indicative negli importi rappresentati per le singole annualità (e sono al netto dell'eventuale ribasso formulato in sede di gara dall'Operatore Economico) e possono variare sia in aumento sia in diminuzione per esigenze specifiche del Comune di Bologna (si cita a titolo non esaustivo: necessità di intervenire su un plesso scolastico momentaneamente disponibile, interventi da eseguire contestualmente ad altri cantieri attivati sul plesso scolastico ecc.) senza che l'Appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel contratto (e allegati) e comunque nel pieno rispetto della normativa.

3.Il corrispettivo dovuto dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore verrà stabilito applicando il ribasso offerto in sede di gara all'importo dei singoli contratti applicativi, rimanendo invece invariati il valore complessivo sopra stimato pari ad euro 984.300,00 e quindi la capienza dell'Accordo quadro.

4. Non essendo predeterminabile il numero di interventi che dovranno essere eseguiti, gli importi dovuti dalla Stazione Appaltante potranno variare in funzione delle specifiche necessità della stessa Amministrazione. L'importo effettivo dell'Accordo Quadro sarà quindi soggetto a variazioni, pur sempre nel rispetto del relativo importo totale come sopra indicato, in funzione delle quantità effettivamente ordinate dalla Committente ed

eseguite dall'Assuntore di volta in volta.

Art. 10 - RIEPILOGO DEI LAVORI

1. Le lavorazioni di cui al riepilogo dell'ammontare dell'appalto sono quelle omogenee di cui all'art. 32 comma 6 e 7 dell'Allegato I.7 e nel rispetto degli articoli dal 41 al 44 del D.Lgs 36/2023.

RIEPILOGO DELLE LAVORAZIONI OMOGENEE	Importo lavori	Incidenza % M.O.	Importo manodopera	Importo lavori al netto della manodopera
1.LAVORI A MISURA				
IMPIANTI TECNOLOGICI: impianti elettrici e speciali, impianti meccanici, idrico sanitari	€ 965.000,00	16	€ 154.400,00	€ 810.600,00
TOTALE LAVORI A MISURA	€ 965.000,00	16	€ 154.400,00	€ 810.600,00
2.ONERI PER LA SICUREZZA	€ 19.300,00			
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO	**€ 984.300,00**			

2. Costo stimato della manodopera: euro 154.400,00 ottenuto dalla sommatoria dell'incidenza delle singole lavorazioni previste in computo metrico estimativo.

Ai sensi dell'art. 41 comma 14 D.Lgs. n. 36/2023 i costi della manodopera sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

3. Ai sensi dell'art. 11, comma 2 del Codice, i contratti collettivi applicati al personale da impiegare al presente appalto è:

- CCNL Industria Metalmeccanica e Installazione di Impianti, Codice C011, codice ATECO 43.22.01

A tal fine si precisa che ai sensi di quanto previsto dall'art. 119 comma 12 D.Lgs. 36/2023, anche il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente.

Art. 11 – DETERMINAZIONE DEL COSTO DELLA SICUREZZA DI CUI AL RIEPILOGO DEI LAVORI

1. Per "costi della sicurezza" specifici si intende la sommatoria dei costi previsti nel computo metrico della sicurezza, allegato al Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e al contratto.
Dai costi della sicurezza specifici sono esclusi i costi generali (oneri) della salute e sicurezza (Dpi, formazione, informazione, sorveglianza sanitaria, spese amministrative, ecc) in quanto oneri obbligatori per il datore di lavoro nell'ambito applicativo del D.Lgs. 81/08, dipendenti da scelte e valutazione proprie dell'impresa, ricompresi nella quota afferente le spese generali di ogni prezzo.

L'impresa appaltatrice ha l'obbligo di adempiere alle procedure pianificate dalla committenza nel PSC, il cui costo è riferito alle dotazioni non strumentali alla realizzazione delle opere.

2. Il costo della sicurezza verrà liquidato nei singoli stati d'avanzamento, unitamente all'ammontare dei lavori a misura, a corpo, in proporzione a quanto effettivamente eseguito.

3. I costi della sicurezza relativi alle interferenze lavorative, il cui onere relativo non è ribassabile, non essendo a priori definibili le fattispecie che si verranno a determinare, è stato stimato quantificando i costi di sicurezza aziendali in misura presunta, salvo casi particolari, che saranno valutati in corso d'opera, e verrà definito in sede di formulazione dei singoli ordinativi d'intervento.

4. Qualora nel periodo di vigenza dell'Accordo fosse esaurita la somma disponibile per l'esecuzione dei lavori e residuasse viceversa quella per i "Costi e oneri per la sicurezza" derivante dal calcolo puntuale nell'ambito della redazione dei PSC dei singoli applicativi, quest'ultima potrà essere impiegata per l'esecuzione di lavori in successivi applicativi.

Art. 12 - ELENCO CATEGORIE CHE COMPONGONO L'APPALTO

1. Si elencano di seguito le opere necessarie per l'esecuzione dell'appalto di cui trattasi, riconducibili alle sotto elencate categorie di cui all'All.II.12 D.Lgs.36/2023

Categoria	*prevalente/ scorporabile*	*Descrizione della lavorazione*	*Importo complessivo al netto di oneri della sicurezza*	*Subappaltabile nei limiti dell'art. 119 del D.Lgs. 36/23*
OS28	**PREVALENTE**	Impianti termici e di condizionamento	euro 965.000	SI
		TOTALE	**euro 965.000,00**	

Art. 13 - SUPERFICI

Omissis

TITOLO III - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 14 - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto è stipulato interamente a misura.

2. I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara costituiscono prezzi contrattuali; essi sono applicati alle singole quantità eseguite.

3. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi della normativa vigente. Per le categorie di lavori non previste in contratto si provvede alla formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'art. 42 del presente capitolato speciale.

4. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b). Sono fatte salve particolari modalità di stipula in relazione alla fonte di finanziamento.

5. Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 50, co. 6 del D.Lgs. 36/2023, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto.

6. All'appalto di Accordo Quadro sarà data attuazione con:

a. stipula, tra Comune di Bologna e l'Appaltatore, di un "Accordo Quadro" per la regolamentazione dei lavori, conformemente ai termini e alle condizioni definite nella documentazione di gara e nell'offerta economica presentata dall'Appaltatore;

b. stipula, tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore, di uno o più "Contratti attuativi" per l'attivazione dei lavori a misura, conformemente ai termini ed alle condizioni definite nel contratto normativo. Ogni Contratto applicativo potrà ricomprendere interventi su uno o più immobili e dovrà essere formalizzato entro la scadenza dell'Accordo Quadro;

7. Il valore dell'Accordo quadro non impegna la stazione appaltante a sottoscrivere contratti attuativi fino a quella concorrenza né costituisce per l'impresa minimo garantito. L'Appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione all'Accordo Quadro, fintantoché la Stazione Appaltante non provvederà alla stipula dei contratti attuativi.

8. Con la stipulazione dell'Accordo Quadro, l'Assuntore è obbligato all'esecuzione delle prestazioni che saranno oggetto dei Contratti attuativi.

9. Secondo quanto disposto dal comma 5.bis dell'art.59 del Codice, quando in fase di stipula dei contratti attuativi dell'accordo non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), è fatta salva la facoltà dell'operatore economico o della stazione appaltante di non procedere alla stipula. Quando in fase di esecuzione dei singoli contratti attuativi dell'accordo non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, è fatta salva la facoltà della stazione appaltante o dell'appaltatore di invocarne la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 122, comma 5, del codice.

10. Nel contratto sarà dato atto che l'impresa si obbliga al rispetto di tutte le norme riportate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nell'offerta tecnica ove presentata.
Per la stipulazione del contratto è necessario che l'impresa aggiudicataria produca la seguente documentazione, in tutto o in parte, secondo le indicazioni dell'Amministrazione stessa:

- Composizione societaria, qualora la natura giuridica dell'aggiudicatario lo richieda, ai sensi del D.P.C.M. 187/91;
- Piani di sicurezza con le precisazioni di cui al Titolo XI del presente Capitolato;
- Garanzie e coperture assicurative di cui Titolo VI del presente Capitolato;
- Ricevute attestanti l'avvenuto versamento delle spese connesse alla stipulazione del contratto, qualora dovute (bollo, registrazione, diritti di segreteria, rimborso spese pubblicazione bando).
- In caso di Raggruppamento Temporaneo di Operatori Economici, l'aggiudicatario deve presentare scrittura privata autenticata da notaio di costituzione del medesimo Raggruppamento con le relative percentuali

11. Ad avvenuta stipulazione, l'Amministrazione provvederà alla registrazione dell'atto presso la competente Agenzia delle Entrate di Bologna, subordinatamente al versamento della relativa imposta a cura dell'Appaltatore.

12. Sarà altresì soggetto a registrazione qualsiasi atto successivo integrativo, accessorio o comunque discendente dal contratto; pertanto l'Appaltatore si obbliga a versare la relativa imposta ed a fornire all'Amministrazione copia dell'avvenuto pagamento.

Art. 15 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Sono parte integrante del contratto di appalto ed in esso richiamati:

- il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- l'Elenco dei Prezzi Unitari a base di gara (si veda *Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche della Regione Emilia-Romagna vigente al momento dell'approvazione del progetto e rinvenibile al link https://territorio.regione.emilia-romagna.it/osservatorio/elenco_regionale_prezzi*)
- la relazione tecnica
- schema di contratto applicativo
- la garanzia definitiva

2. È vietata la riproduzione, imitazione e contraffazione per altri lavori estranei al presente appalto di documenti, disegni, schizzi, modelli, ecc., consegnati all'Appaltatore sia in sede di gara sia in corso di esecuzione del contratto.

Art. 16 - DISPOSIZIONI DIVERSE E PARTICOLARI

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo, si fa riferimento all'Art. 58 del presente capitolato.

TITOLO IV - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 17 - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

1. La consegna dei lavori viene effettuata nel rispetto di quanto previsto dall'art.3 All.II.14 al D.Lgs.36/2023. Previa comunicazione all'Appaltatore, nel giorno e nel luogo a tal fine stabilito, la consegna avviene comunque entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto applicativo. Della consegna viene steso verbale in doppia copia ed in contraddittorio con l'Appaltatore, firmato da quest'ultimo e dalla D.L.; dalla data del verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori.
Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, la D.L. fisserà una nuova data, rimanendo la decorrenza del termine contrattuale quella della prima convocazione.
Qualora sussistano motivate ragioni, la consegna dei lavori può avvenire prima della stipula del contratto ai sensi dell'art. 17 co.8 del D.Lgs. 36/2023.
L'esecuzione d'urgenza, ai sensi dell'art. 17 co.9 del D.Lgs. 36/2023, è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea.

2. Nel caso di appalto sotto soglia, ai sensi dell'art. 50 co.6 D.Lgs 36/2023 dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

3. Nel caso di consegna ai sensi dei commi precedenti la D.L. provvederà alla stesura di un "Verbale di consegna dei lavori sotto le riserve di legge", previa consegna all'Amministrazione da parte dell'Appaltatore della polizza assicurativa CAR di cui agli Art. 37 del presente capitolato, del Piano Operativo di Sicurezza, fatte salve le verifiche antimafia, senza che l'impresa possa richiedere per questo riconoscimenti aggiuntivi di alcun genere. Prima della consegna dei lavori dovrà inoltre essere acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dell'Appaltatore;

4. In casi particolari, la consegna dei lavori potrà avvenire con successivi verbali di consegna parziale e l'Appaltatore potrà iniziare i lavori per le sole parti già consegnate, senza che tale circostanza risulti motivo di iscrizione di riserve; la data di consegna, a tutti gli effetti di legge, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale. L'Appaltatore è tenuto, in questo caso, a redigere un programma di esecuzione dei lavori relativo alle aree o immobili disponibili.

5. Qualora, vi sia un ritardo nella consegna dei lavori, dovuto a cause imputabili all'Amministrazione, l'Appaltatore ha diritto, previa presentazione di apposita istanza di recesso accettata dall'Amministrazione, al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, nel rispetto dell'art. 3 co.12 All.II.14, nella misura corrispondente alle seguenti percentuali:

A. 1 % per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;

B. 0, 50% per l'eccedenza fino a 1.549.000 euro;

C. 0, 20% per la parte eccedente 1.549.000 euro.

6. L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori relativi a ciascun contratto applicativo, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile. Sarà onere della Stazione Appaltante verificare, prima della stipula del Contratto applicativo e di ciascun pagamento in acconto o a saldo, il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'Assuntore e degli eventuali subappaltatori.

7.La sottoscrizione di ciascun contratto applicativo costituirà consegna dei lavori relativa agli interventi in esso ricompresi anche se relativi a più siti.

8. In caso si dovesse rendere necessario procedere a consegne parziali, verranno redatti specifici atti.

9. Per ogni contratto applicativo verrà definita una data di inizio e la durata dei lavori e verrà stabilito un cronoprogramma relativo ai singoli interventi. Il mancato rispetto delle date di inizio e/o fine lavori ai sensi degli artt. 2 e 16 verranno sanzionati nei termini di cui all'art. 19. 7.

10. La sottoscrizione dei singoli contratti esecutivi equivale alla tacita dichiarazione del sussistere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

11. L'inadempienza dell'Appaltatore alla sottoscrizione dei contratti esecutivi e conseguente presa in consegna dei lavori dà facoltà alla stazione appaltante di risolvere l'accordo, ai sensi dell'articolo 1456 del Cod.Civ., e di incamerare la cauzione ai sensi dell'articolo 1382 del Cod.Civ., salvo il risarcimento del maggior danno. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento della parte residuale dell'Accordo Quadro, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

Art. 18 - TERMINI PER LA REALIZZAZIONE E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. La durata dell'Accordo Quadro è di 2 anni, ovvero fino all'esaurimento dell'importo massimo previsto. Oltre la data di scadenza dell'accordo quadro sarà solo possibile portare a termine i contratti applicativi già affidati. Stante la natura di Accordo Quadro, gli Interventi si svolgeranno in relazione alle effettive necessità indicate dalla Stazione Appaltante a mezzo di Contratti attuativi. L'Appaltatore dovrà pertanto mettere a disposizione, tempestivamente e proficuamente, le risorse necessarie per eseguire gli interventi richiesti, rispettando i tempi di inizio lavori indicati ed i termini di ultimazione che saranno stabiliti secondo l'esclusiva ed insindacabile valutazione del Direttore Lavori. È prevista la possibilità che un contratto applicativo riguardi più lavorazioni, omogenee o no, su stabili differenti e da eseguire contemporaneamente.

2. Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori viene stabilito nei singoli contratti applicativi.

3. Il tempo utile contrattuale comprende le fasi di installazione di cantiere e di ogni altro impianto accessorio come pure lo smantellamento del cantiere stesso, lo sgombero a fine lavori e la pulizia delle aree esterne e dei locali, come evidenziato nel cronoprogramma e nel PSC che verrà via via sviluppato per i singoli contratti applicativi. È altresì contemplato nel tempo utile, il tempo necessario a fornire quanto indicato nelle singole lavorazioni di elenco prezzi e di competenza dell'Appaltatore, come ad esempio le certificazioni, le omologazioni, le prove funzionali, di laboratorio, le prove di carico e i collaudi statici ed impiantistici, le dichiarazioni di conformità e di corretta posa in opera, i disegni di as-built, la domanda e il pagamento dei bollettini all'ISPESL, e tutto quanto di volta in volta previsto nell'appalto nel rispetto delle leggi in vigore anche se non espressamente indicate.

4. Con la dizione "giorni consecutivi" si intende che non sarà tenuto conto di qualsiasi ritardo nell'inizio dei lavori od interruzione nella esecuzione degli stessi che dovesse eventualmente verificarsi, a qualunque motivo imputabile, fatta eccezione soltanto per le sospensioni ordinate dalla Direzione Lavori.

4. Ferma restando la responsabilità di organizzazione delle lavorazioni in capo all'esecutore, dovranno essere rispettate le scadenze intermedie, per stralci funzionali, qualora previste dal cronoprogramma di progetto dell'intervento.

Art. 19 - PROROGHE, SOSPENSIONI E RIPRESA DEI LAVORI

1. La sospensione dei lavori può essere disposta dal direttore dei lavori nei casi e nei modi di cui all'art. 121, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.), in qualsiasi momento, in tutto o in parte, qualora sussistano speciali circostanze che impediscano temporaneamente la loro esecuzione o la loro realizzazione a regola d'arte; tali circostanze sono riconducibili a cause di forza maggiore, eccezionali (avverse) condizioni meteorologiche o similari, quali impreviste difficoltà di esecuzione che richiedano lo studio di variazioni o di nuovi accorgimenti tecnici, nonché la redazione di varianti in corso d'opera.

2. Appena cessate le cause della sospensione, la D.L. redigerà un apposito verbale di ripresa dei lavori, firmato dall'Appaltatore ed indicante il nuovo termine contrattuale. L'Appaltatore potrà iscrivere le proprie osservazioni

o contestazioni nel verbale. La sospensione comporta l'automatica proroga dei termini di esecuzione per un periodo di tempo pari alla durata della sospensione stessa.

Qualora le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori siano venute meno solo in parte, potrà essere disposta la ripresa parziale dei lavori per le parti eseguibili. In caso di ripresa parziale il nuovo termine contrattuale di ultimazione lavori verrà conteggiato, in base alla vigente normativa.

3. Qualora sia prevista la sospensione parziale dei lavori ai sensi dell'art. 121 c. 6 del Codice, si applicano le disposizioni del presente articolo. Essa determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma del progetto esecutivo.

4. Per tutta la durata della sospensione l'impresa è tenuta alla custodia del cantiere; l'organizzazione di mezzi e personale deve essere inoltre mantenuta integra al fine di consentire la ripresa dei lavori appena cessate le cause. in ogni caso quanto sopra non potrà dar titolo a richiesta di indennizzo alcuno.

5. Resta salva la facoltà del direttore dei lavori di posticipare, mediante ordini di servizio, l'esecuzione di alcune tipologie di opere se, in rapporto alle modalità esecutive adottate dall'Appaltatore, queste non possano essere realizzate a perfetta regola d'arte, anche durante i periodi invernali. In tal caso non é riconosciuto all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo.

6. Il responsabile del progetto può, a suo insindacabile giudizio, sospendere i lavori per esigenze di pubblico interesse o necessità ai sensi dell'art. 121 D.lgs. 36/2023.
Per le sospensioni per pubblico interesse o necessità, purché inferiori ad un quarto della durata prevista per l'esecuzione dei lavori o comunque a 6 mesi complessivi, l'Appaltatore non può avanzare eccezione alcuna o richieste di particolari compensi non previsti dal presente capitolato.

7. Nel caso di pericolo grave ed immediato o per mancanza dei requisiti minimi di sicurezza e pericolo imminente per i lavoratori, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori o il responsabile dei lavori, potrà ordinare la sospensione dei lavori , disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.
La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti in contratto.

8. I verbali di sospensione e di ripresa lavori devono essere trasmessi al responsabile del progetto nel termine di cinque giorni dalla data di emissione. Qualora il responsabile del progetto riscontri irregolarità ovvero discordanze con gli ordini impartiti alla direzione lavori, può, nell'ulteriore termine di due giorni dal ricevimento degli atti, sospendere l'efficacia dei verbali.

9. Relativamente a sospensioni e ripresa dei lavori, per quanto non indicato in questo articolo, si fa riferimento a quanto riportato all'art. 121 D.Lgs.36/2023 nonchè all'art. 8 All.II.14 D.Lgs. 36/2023 .

10. L'appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, con domanda motivata può chiedere una proroga, ai sensi dell'art. 121, co. 8, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.). Nella richiesta stessa devono essere indicati con le motivazioni specifiche anche il tempo residuo contrattuale e le lavorazioni residue da eseguire con il relativo importo, valutati alla data della domanda.

11. La disposizione di sospensioni e di riprese lavori nonché la concessione di proroghe determinano l'onere in capo all'appaltatore di rivedere il programma lavori, eventualmente aggiornandolo, secondo le modalità e con gli effetti dell'art. 22 del presente capitolato.

Art. 20 - PENALI

1. In caso di ritardato o mancato adempimento degli obblighi contrattuali saranno applicate le seguenti penali, rimanendo salvo ed impregiudicato il diritto dell'Amministrazione al risarcimento di eventuali danni:

A. penale per ogni giorno di ritardo: stabilita nello 1,00 (uno/00) per mille dell'ammontare netto contrattuale.
B. solo in caso l'aggiudicatario occupi un numero pari o superiore a 15 dipendenti e pari o inferiore a 50 dipendenti e non sia tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. 198/2006: penale per mancata produzione, entro il termine di esecuzione della prestazione, della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'art. 1, comma 2, dell'Allegato II.3 al D.Lgs. 36/2023: la penalità per ogni giorno di ritardo viene stabilita in 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale. La suddetta mancanza sarà oggetto di comunicazione ad ANAC.
C. solo in caso l'aggiudicatario occupi un numero pari o superiore a 15 dipendenti: penale per mancata produzione, entro il termine di esecuzione della prestazione, della "Relazione relativa all'assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità" e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte di cui all'art. 1, comma 3, dell'Allegato II.3 al D.Lgs. 36/2023: la penalità per ogni giorno di ritardo viene stabilita in 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale.
D. penale per mancato rispetto dell'impegno di assicurare una quota pari ad almeno il 30 per cento, delle assunzioni ulteriori necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile (all'art. 1, comma 4, dell'Allegato II.3 al D.Lgs. 36/2023): la penalità viene stabilita in 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

L'Amministrazione procederà a tale verifica, e quindi all'eventuale applicazione della penale, prima dell'erogazione della rata di saldo e previa consegna di relativa documentazione inerente le eventuali assunzioni effettuate e/o le motivazioni dell'impossibilità di rispettare l'impegno assunto.

Qualora l'ammontare complessivo delle penali dovesse superare il 10% dell'importo netto contrattuale l'Amministrazione potrà avviare le procedure per la risoluzione del contratto.

2. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non ristora eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'amministrazione aggiudicatrice a causa dei ritardi.

Le penali, valutate dalla Direzione lavori, vengono iscritte a debito dell'appaltatore nel conto finale con detrazione dalla rata di saldo. In ogni caso, qualora in corso d'opera la Direzione lavori ritenga che il ritardo nell'adempimento possa essere tale da far temere che il credito residuo dell'appaltatore da esporre sul conto finale non sia sufficiente a coprire l'importo delle penali, le stesse possono essere applicate anche sugli stati di avanzamento precedenti.

Art. 21 - PREMIO DI ACCELERAZIONE

1. Al fine di incentivare la tempestiva esecuzione delle prestazioni contrattuali, è previsto il riconoscimento di un premio di accelerazione qualora l'appaltatore ultimi integralmente i lavori in anticipo rispetto al termine

contrattuale originariamente fissato, a condizione che l'opera sia eseguita in conformità alle prescrizioni progettuali, alle norme tecniche applicabili e alle obbligazioni contrattuali, secondo quanto meglio dettagliato nello schema di contratto applicativo.

2. Il premio è riconosciuto esclusivamente in presenza congiunta dei seguenti presupposti:

a) ultimazione dei lavori prima della data stabilita nel contratto, risultante dal cronoprogramma esecutivo approvato;

b) integrale e corretta esecuzione delle lavorazioni oggetto dell'appalto, come accertata in sede di collaudo;

c) assenza di vizi, difformità o incompletezze che richiedano interventi correttivi successivi alla data di ultimazione;

d) piena tracciabilità, nel giornale dei lavori e nella contabilità, del progresso delle attività e della data effettiva di ultimazione.

3. Il premio di accelerazione è determinato in misura proporzionale ai giorni di anticipo rispetto al termine contrattuale, applicando all'importo contrattuale, al netto degli oneri per la sicurezza, una percentuale pari allo 0,10% (zero/10 per cento) per ciascun giorno di anticipo, fino a un limite massimo pari al 10% (dieci per cento) del medesimo importo.

4. Il termine utile per il calcolo dell'anticipazione è quello fissato nel contratto applicativo. Le eventuali proroghe disposte per cause non imputabili all'appaltatore rilevano solo se espressamente previste come nuovo termine di riferimento nei documenti di gara o nel contratto; in difetto, resta fermo il termine originario.

5. La corresponsione del premio è subordinata all'esito positivo del collaudo. Resta escluso il riconoscimento del premio qualora l'opera presenti vizi, difformità o carenze che incidano sulla sua funzionalità, ovvero qualora l'ultimazione anticipata non sia rappresentativa di una reale riduzione dei tempi di esecuzione.

6. Il premio è finanziato mediante:

a) le somme disponibili nella voce "imprevisti" del quadro economico;

b) le economie derivanti dai ribassi d'asta, nei limiti delle risorse disponibili e purché non vincolate ad altre destinazioni.

L'imputazione delle risorse è disposta dal RUP sulla base della disponibilità risultante dal quadro economico aggiornato.

7. Ai fini del riconoscimento del premio, l'appaltatore deve presentare al RUP apposita istanza contenente:

- l'indicazione della data di ultimazione dei lavori;

- le evidenze documentali del rispetto del cronoprogramma aggiornato;

- ogni ulteriore elemento utile alla verifica tecnica.

Il direttore dei lavori attesta la veridicità delle date e la conformità delle prestazioni. Il RUP formula la proposta di liquidazione del premio entro 30 giorni dalla conclusione del collaudo.

8. Non è riconosciuto il premio nei seguenti casi:

a) anticipazione meramente formale o non accompagnata da un reale stato di completamento dell'opera;

b) sospensioni e ritardi nell'esecuzione imputabili all'appaltatore;

c) anticipazioni conseguenti a riduzione dell'ambito delle lavorazioni;

d) anticipazioni che abbiano comportato violazioni della normativa in materia di sicurezza o di qualità esecutiva.

Art. 22 - PROGRAMMA DEI LAVORI

1. L'Appaltatore, tenuto conto della pianificazione delle lavorazioni nei principali aspetti di sequenza logica e temporale effettuata dal progettista dell'opera in fase di progetto esecutivo, e nel rispetto di eventuali vincoli imposti dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al Titolo XI del presente capitolato, dovrà presentare all'Amministrazione un programma esecutivo dettagliato per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Altresì è tenuto a considerare all'interno del programma delle lavorazioni il tempo necessario per la consegna delle certificazioni di legge qualora la tipologia di lavorazione lo richieda come già previsto all'interno del Cronoprogramma facente parte integrante del Contratto.
Tale programma, a cui l'Appaltatore si intende vincolato, dovrà essere sottoposto alla D.L.. entro 30 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto e comunque prima della consegna dei lavori in caso di consegna anticipata degli stessi, effettuata sotto le riserve di legge.
Qualora l'appaltatore non presenti il programma dei lavori entro il termine stabilito, il responsabile del progetto fissa una nuova data e il termine per la consegna dei lavori rimane sospeso. Qualora sia inutilmente trascorso il nuovo termine assegnato dal responsabile del progetto, l'amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

2. L'Appaltatore deve provvedere a fornire con continuità la necessaria attrezzatura e la mano d'opera occorrenti per l'esecuzione dei propri lavori e per l'assistenza muraria agli eventuali lavori scorporati, quale che sia il ritmo e l'andamento dei lavori stessi.
Nel rispetto delle norme relative alla disciplina del lavoro, qualora la D.L. ravvisi la necessità che i lavori siano eseguiti in condizioni eccezionali (prolungamento del normale orario di lavoro, lavoro notturno, prefestivo e festivo, ecc.), impartirà un ordine scritto all'Appaltatore che sarà tenuto ad uniformarsi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere. Ove consentito dagli accordi sindacali, l'Appaltatore potrà eseguire i lavori oltre il normale orario giornaliero, di notte e nei giorni festivi e prefestivi, dandone preventiva comunicazione alla D.L. che, qualora esistano motivati impedimenti, potrà comunque vietare lo svolgimento; in tale caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso aggiuntivo oltre i prezzi contrattuali.

3. L'amministrazione aggiudicatrice può disporre, mediante ordine di servizio del responsabile del progetto, modifiche o integrazioni al programma dei lavori dell'appaltatore, anche indipendentemente dal cronoprogramma allegato al contratto, purché compatibili con il termine contrattuale e senza alcun compenso o indennizzo per l'appaltatore medesimo, ogni volta che sia necessario alla migliore esecuzione dei lavori e in particolare:

A. per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
B. per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o

ritardi della Stazione appaltante;

C. per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenza o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dall'amministrazione aggiudicatrice o soggetti titolari di diritti reali su beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
D. per la necessità o l'opportunità di eseguire prove su campioni, prove di carico, di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
E. qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'art. 92 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008.

4. L'appaltatore consegna alla Direzione lavori, ogni due mesi, il programma dei lavori aggiornato secondo l'andamento effettivo dei lavori. In caso di modifica contrattuale, l'appaltatore è tenuto ad aggiornare il programma lavori entro 10 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di sottomissione o aggiuntivo.

Art. 23 - INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. L'appaltatore non può vantare alcuna pretesa né avanzare richiesta di proroga del termine di ultimazione dei lavori o delle scadenze intermedie individuate all'Art. 18 del presente capitolato, per le seguenti cause:

- ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dovere effettuare per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o concordati con questa;
- tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal Capitolato speciale d'appalto;
- eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
- ogni altro fatto o circostanza attribuibile all'Appaltatore.

TITOLO V - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 24 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della Legge n.136 del 13.08.2010 e ss.mm. e ii., l'appaltatore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi all'oggetto contrattuale dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, riportando l'indicazione del codice identificativo di gara C.I.G. e, ove obbligatorio, ai sensi dell'art. 11 della L. 3/2003, del codice unico di progetto CUP.

2. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, dovranno essere comunicati al R.U.P. entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione. Nello stesso termine dovranno essere comunicate le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.

3. L'appaltatore ha l'obbligo di imporre la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge 136/2010 al subappaltatore e/o subcontraente, pertanto - qualora abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte ai suddetti obblighi - procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura - ufficio territoriale del Governo di Bologna.

Art. 25 - ANTICIPAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 125, co. 1, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) è prevista l'anticipazione del prezzo. Sul valore del singolo contratto applicativo, viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo del 30% da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori della prestazione.

2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'Albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 26 - PAGAMENTI IN ACCONTO

1. Verranno emessi Stati di Avanzamento Lavori (SAL) per il pagamento delle rate di acconto ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 7, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiunge l'importo specificato nel contratto applicativo ad eccezione dell'ultimo SAL per il quale si potrà prescindere da detto importo minimo. In generale, nei singoli contratti applicativi verranno previsti acconti di importo pari a circa il 30% dell'importo del contratto applicativo stesso.

2. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni per l'emissione del SAL, il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il … » con l'indicazione della data di chiusura.

3. Lo stato di avanzamento dei lavori, ricavato dal registro di contabilità, è adottato con le modalità e nei termini indicati nel contratto. A tal fine, il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali. In mancanza, lo comunica all'esecutore dei lavori. Contestualmente all'esito positivo dell'accertamento, oppure a seguito del ricevimento della comunicazione dell'esecutore, il direttore dei lavori adotta lo stato di avanzamento dei lavori e lo trasmette al RUP; in caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali per

l'adozione dello stato di avanzamento, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo contraddittorio con l'esecutore, archivia la comunicazione di cui sopra oppure adotta lo stato di avanzamento e lo trasmette immediatamente al RUP.

4. Le opere di cui alle singole voci di elenco dei prezzi, siano esse ad es. opere edili o impiantistiche, sono ammesse al pagamento negli stati di avanzamento dei lavori qualora accettate dalla DL e ultimate a regola d'arte.

5. Fanno parte integrante del prezzo, tutte le documentazioni necessarie nel rispetto delle clausole contrattuali e delle leggi vigenti, anche se non espressamente indicate (certificazioni); ciascuna singola lavorazione di cui all'elenco descrittivo dei prezzi unitari, è da ritenersi ultimata quando corredata di tutto quanto necessario per dare l'opera compiuta a regola d'arte, di cui fa parte integrante anche il rispetto delle norme sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, come pure il rispetto delle clausole contenute nei contratti collettivi di lavoro subordinato.
Le lavorazioni soggette a certificazione, conformità e omologazione di legge, disegni "as-built", anche se non espressamente richiamate nella descrizione delle voci di elenco prezzi, sono liquidate sulla base del presente articolo e delle prescrizioni sugli impianti tecnologici e sulle opere edili di cui alla "Parte II" del presente Capitolato.

6. L'emissione dei certificati di pagamento e l'effettuazione dei relativi pagamenti avverranno, fermo restando le verifiche previste, ai sensi di quanto disposto dall'art.125 D.Lgs. 36/2023 con le seguenti modalità:

- emissione, a cura del RUP, dei certificati di pagamento relativi agli acconti: entro 7 giorni dal rilascio dello Stato Avanzamento Lavori;
- emissione, a cura della Stazione Appaltante, del mandato di pagamento, previo verifica della regolarità contributiva, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura presentata a seguito dell'emissione del certificato di pagamento, fatta salva la sospensione del procedimento di pagamento qualora vengano riscontrate irregolarità sulla fattura.

7. Ai sensi dell'art. 11 co.6 del D.Lgs. 36/2023, su ogni pagamento in acconto verrà operata una ritenuta nella misura dello 0,50% sull'importo netto fatturato, a garanzia dell'adempimento da parte dell'Appaltatore delle norme dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. Tali ritenute, ove gli enti previdenziali ed assicurativi compresa la cassa edile non abbiano comunicato inadempienze all'Amministrazione, saranno svincolate in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio o regolare esecuzione.
In caso di inadempienza, l'Amministrazione procederà nei confronti dell'appaltatore secondo quanto disposto dall'art. 11 co.6 secondo periodo del D.Lgs. 36/2023.
Analoga procedura, di cui all'art. 11 co. 6 del D.Lgs. 36/2023, verrà attivata nei confronti dell'impresa appaltatrice qualora venga accertata un'inadempienza da parte della ditta subappaltatrice, in forza dei principi secondo cui l'Appaltatore deve farsi carico dell'osservanza, da parte del subappaltatore, di quanto previsto dal capitolato.

8. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 30 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo dall'importo minimo e alla tempistica di cui al comma 1.

9. Per il pagamento degli stati di avanzamento lavori si osservano le seguenti prescrizioni:
 A. Lavori a corpo: la valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni della descrizione del lavoro a corpo ed i contenuti degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo rimane fisso e invariabile; è esclusa qualsiasi richiesta di verifica delle quantità o dei prezzi da parte dei contraenti. Dei lavori a corpo è portata in contabilità la quota percentuale dell'aliquota relativa alla voce disaggregata della categoria, rilevabile dal contratto, che è stata eseguita.
 B. Lavori a misura: dei lavori appaltati a misura sono portate in contabilità le quantità che risulteranno effettivamente eseguite all'atto del loro accertamento, applicando alle stesse i prezzi unitari offerti.

Art. 27 - PAGAMENTI A SALDO E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CORRISPETTIVO

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale. Il conto finale, accompagnato dalla relativa relazione prevista dal art 12 co.5 All.II.14 Dlgs 36/2023, è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di pagamento relativo agli acconti.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 30 giorni. L'Appaltatore, all'atto della sottoscrizione del conto finale, non potrà iscrivere domande per oggetto od importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori; egli dovrà inoltre confermare le riserve già iscritte fino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario Nel caso l'Appaltatore non firmi il conto finale entro il termine sopra indicato o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende da lui definitivamente accettato.
Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

3. Ai sensi dell'art. 125, co. 7, del D.Lgs. n. 36/2023 entro un termine non superiore a sette giorni dall'emissione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione, il responsabile unico del progetto rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del Codice civile.

4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del Codice civile.

5. Il pagamento della rata di saldo avverrà previa costituzione di una garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 117, co. 9, del D.Lgs. n. 36/2023, con validità ed efficacia fino a due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio e alle seguenti condizioni:
 A. importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'IVA all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo;
 B. la garanzia ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
 C. la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme allo schema tipo approvato con apposito Decreto Ministeriale.

6. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi

dell'opera, ancorchè riconoscibili, purchè denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

7. Ai sensi dell'art. 35, co. 32, della Legge 4 agosto 2006, n. 248 (e s.m.i.), il pagamento a saldo è subordinato all'acquisizione del DURC e all'esibizione da parte dell'appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori.

Art. 28 - RITARDO NEL PAGAMENTO DEGLI ACCONTI E DELLA RATA DI SALDO

1. Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro i termini previsti dall'Art. 18 del presente Capitolato per causa imputabile alla stazione appaltante, spettano all'esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i trenta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori.

2. Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dall'Art. 18 del presente Capitolato per causa imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i trenta giorni dal termine stesso.

Art. 29 - REVISIONE DEI PREZZI

1. Al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire, si procederà con la revisione prezzi secondo quanto previsto dall'art. 60 D.Lgs. 36/2023.

2. La clausola di revisione non apporta modifiche che alterino la natura generale del contratto.

3. A seguito dell'emanazione del Decreto Direttoriale n. 743 del 30 marzo 2026, con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha adottato i singoli indici di costo delle lavorazioni individuati dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del D. Lgs. 36/2023, ai fini dell'applicazione della clausola di revisione si fa riferimento alle Tipologie Omogenee di Lavorazioni di cui alla Tabella A dell'allegato II.2-bis del Codice dei contratti pubblici.

4. La frequenza del monitoraggio di cui all'art. 3 dell'All. II.2 bis del D. Lgs. 36/2023 avrà cadenza bimestrale secondo le modalità previste dall'art. 5 del medesimo allegato.

5. Le TOL rappresentative del presente appalto, con il calcolo dell'Indice sintetico revisionale, relativo agli indici Istat più recente, verranno sviluppate nell'elaborazione dei documenti progettuali dei contratti applicativi in relazione alle seguenti lavorazioni:

- Impianti meccanici, termici, di condizionamento, idrico sanitari e trasportatori
- Conferimento rifiuti a impianto di smaltimento o recupero

Si specifica che per TOL si intende l'Indice di costo di lavorazione dati mensili pubblicati da ISTAT e consultabili al sito https://esploradati.istat.it/databrowser/#/it/dw/categories/IT1,Z0400PRI,1.0/DCSC_INDICITOL

6. Al verificarsi delle condizioni previste per la revisione prezzi, il direttore lavori accerta le somme dovute e ne dà comunicazione al Rup.

7. La determinazione delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi, avviene in corrispondenza della scadenza degli stati di avanzamento dei lavori, adottati, a decorrere dalla data dell'accertamento di cui al comma precedente, ai sensi dell'articolo 125, comma 3 del codice. A tal fine il Direttore dei Lavori trasmette alla Stazione appaltante, ad integrazione di ciascun Stato di avanzamento dei lavori adottato ai sensi dell'articolo 125, comma 3, uno Stato di avanzamento dei lavori revisionale (cosiddetto "Sal bis" già utilizzato per gli adeguamenti prezzi del decreto aiuti).

8. Il pagamento del Sal revisionale (Sal bis), o le somme da trattenere a titolo di revisione prezzi, saranno trattenute o liquidate in concomitanza al pagamento del Sal successivo a quello a cui il revisionale si riferisce, previa assunzione dei relativi impegni di spesa nell'ambito delle voci disponibili del quadro economico appositamente calcolate e prenotate come indicato dalla legge. In caso di insufficienza delle somme a disposizione, la determinazione potrà avvenire in occasione del primo Sal utile successivo al reperimento ed all'impegno delle risorse necessarie per far fronte ai maggiori oneri accertati; in ogni caso, gli estremi dell'atto di impegno saranno comunicati all'operatore prima dell'emissione della relativa fattura.

9. Per il calcolo degli stati di avanzamento dei lavori revisionali si applica la metodologia di cui alla Tabella B dell'allegato II.2-bis.

10. In virtù di quanto previsto dal comma 2-bis dell'art. 119 d.lgs. 36/2023 nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla Stazione appaltante ai sensi del comma 2 di tale norma è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'Allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2 del Codice.

Art. 30 - FATTURAZIONE

1. Ai fini della fatturazione elettronica - contestualmente all'emissione del certificato di pagamento o del certificato di regolare esecuzione/collaudo - il responsabile del progetto comunicherà all'appaltatore i seguenti dati da inserire in fattura:

- Codice IPA
- CIG
- CUP
- Codice Intervento
- Impegno
- Codice beneficiario

2. Le fatture, intestate al Comune di Bologna, dovranno necessariamente contenere:

- L'indicazione del numero di conto corrente bancario (istituto, agenzia, codice ABI, codice CAB) o postale e dedicato come meglio esplicitato nell'art. 17 del presente capitolato;

- Gli estremi della copertura finanziaria, come previsto dall'art. 191 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, che verrà comunicata a cura dell'Amministrazione.

È fatto obbligo dell'aggiudicatario indicare inoltre nelle fatture emesse, con evidente dicitura, il riferimento al progetto di edilizia pubblica, codici CIG, CUP, CUI, Codice Intervento, Impegno, Codice beneficiario

Art. 31 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. Ai sensi dell'art. 6 All.II.14 D.Lgs. 36/2023 l'Appaltatore può cedere il credito vantato nei confronti dell'Amministrazione a titolo di corrispettivo di appalto nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 52/91.
La cessione di credito dovrà essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, e dovrà essere notificata all'Amministrazione.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di rifiutare la cessione del credito, con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 30 giorni dalla notifica della cessione alla stessa Amministrazione.
L'Amministrazione potrà, contestualmente alla stipula del contratto, riconoscere preventivamente la cessione da parte dell'Appaltatore di tutti o parte dei crediti che dovranno giungere a maturazione; in ogni caso l'Amministrazione potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto.

Art. 32 - PREZZI

1. I prezzari utilizzati nella redazione del progetto sono i seguenti:

- Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche della Regione Emilia-Romagna, anno 2026

Per la definizione dei Nuovi Prezzi non individuati all'interno dei prezzari sopracitati, le aliquote per le spese generali e per l'utile dell'Appaltatore vengono fissate nella seguente misura:

Spese generali	16% (sedici per cento)
Utile dell'Appaltatore	10% (dieci per cento)

2. I prezzi unitari delle opere compiute a misura o a corpo, sono da intendersi comprensivi di fornitura dei materiali, di noleggi, di mezzi d'opera, di trasporto, di ponteggi e opere provvisionali, della mano d'opera e di tutti gli oneri e spese che derivano all'assuntore dei lavori dall'osservanza di tutte le norme e prescrizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto; sono altresì compresi nei prezzi unitari i costi diretti, ovvero gli oneri generali per la salute e sicurezza dei lavoratori insiti in ciascuna lavorazione, nonché l'aliquota del 16% per spese generali e l'aliquota del 10% per gli utili dell'appaltatore, al netto del costo della sicurezza specifico previsto dal PSC (non soggetti a ribasso).

3. Si precisa in merito quanto segue:

- che i prezzi offerti relativamente ai materiali forniti sono comprensivi di ogni spesa per acquisto, carico, trasporto, scarico, cali, perdite, sprechi, ripristini od altro per dare i materiali stessi pronti all'impiego a piè d'opera, compresa la loro eventuale consegna temporanea presso il magazzino comunale che verrà indicato dalla D.L. ed il successivo trasporto in cantiere, nonché gli oneri relativi al loro carico e scarico;
- che i prezzi offerti relativi ai lavori finiti si intendono comprensivi di ogni spesa per materiali, mano d'opera, attrezzature, mezzi d'opera, opere provvisionali, aggottamenti, indennizzi a terzi, tasse,

bonifica da ratti e piccioni degli immobili oggetto d'intervento, ripristini (compreso l'eventuale ripristino delle sistemazioni a verde che si rendesse necessario a fine lavori), pulizie finali, ecc., per dare i lavori stessi compiuti a regola d'arte, nonché per la loro manutenzione fino al collaudo;

- che il prezzo relativo alle prestazioni di manodopera verrà desunto dai valori riportati nell'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche della Regione Emilia-Romagna in vigore al momento dell'erogazione della prestazione, detratto il ribasso complessivo indicato dall'Appaltatore e risultante in calce alla "lista delle categorie" applicato alle sole quote di spese generali (16%) ed utile dell'impresa (10%);
- che i prezzi per lavori completi a misura si intendono comprensivi di ogni spesa e onere relativo a certificazioni , omologazioni, dichiarazioni di conformita', dichiarazioni di corretta posa in opera, disegni di "as-built" e di tutto quanto necessario nel rispetto delle leggi in vigore, anche se non espressamente indicato
- che i prezzi relativi ai materiali, noli, attrezzature verranno desunti dai valori riportati nell'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche della Regione Emilia-Romagna in vigore al momento dell'erogazione della prestazione ai quali verrà applicata la percentuale di ribasso offerta dall'Appaltatore (criterio massimo ribasso su elenco prezzi), ovvero il ribasso medio risultante dalla medesima offerta (criterio offerta prezzi unitari).
- che i materiali ed i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale e risultare della migliore qualità e possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione della D.L., accettazione che si intende definitiva solamente dopo la loro posa in opera, restando fermi i diritti dell'Amministrazione in sede di collaudo;
- che per quanto concerne gli articoli che prevedono alternative in merito alle caratteristiche di materiali e apparecchiature, nonché modalità esecutive dei lavori, le scelte verranno effettuate dalla Direzione dei Lavori.

TITOLO VI - CAUZIONI E GARANZIE

1. In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell'art.68 del D.Lgs. 36/2023, le garanzie di seguito riportate dovranno essere presentate, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti fermo restando la responsabilità solidale fra imprese.

Art. 33- GARANZIA PROVVISORIA

Omissis …

Art. 34- GARANZIA DEFINITIVA

1. La garanzia definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle eventuali somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
La garanzia definitiva cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Ai fini della stipula dell'Accordo quadro l'importo della garanzia è indicato nella misura del 2 per cento dell'importo dell'Accordo Quadro.

Nel caso di appalto inferiore alle soglie di cui all'art. 14 D.lgs. 36/2023, l'importo della garanzia definitiva costituita ai sensi dell'art. 53 co. 4 D.lgs. 36/2023 per i contratti attuativi è fissato nella misura pari al 5%

dell'importo contrattuale. In virtù di quanto previsto dall'art. 53 comma 4-*bis*, nelle ipotesi di appalti indetti ai sensi dell'art. 50 D.lgs. 36/23 non si applicano le riduzioni di cui al comma 8 dell'art. 106 D.lgs. 36/2023 e 117 comma 3 del Codice.

2. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'aggiudicazione, l'incameramento della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia definitiva, secondo quanto previsto dal'art. 117 co.7 D.Lgs.36/2023 dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2, del Codice Civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

3. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

4. La Stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia definitiva nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza e la conseguente aggiudicazione al concorrente successivamente collocato in graduatoria.

Art. 35 - GARANZIA PER L'ANTICIPAZIONE

1. L'erogazione dell'anticipazione, di cui all'art. 125 del D.Lgs. 36/2023, di cui all'art. 25 del presente Capitolato è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria, il cui importo e modalità sono da calcolare in base alla normativa sopracitata.

Art. 36- GARANZIA PER IL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO

1. Il pagamento della rata di saldo, ai sensi dell'art. 117 co. 9 D.Lgs.36/2023, di cui all'art. 27 del presente Capitolato è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa

il cui importo e modalità sono da calcolare in base alla normativa sopracitata.

Art. 37- POLIZZA ASSICURATIVA

1. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori del primo contratto applicativo anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

2. L'Appaltatore è obbligato a stipulare una copertura assicurativa per danni a cose e danni da responsabilità attraverso una polizza stipulata nella forma "Contractor All Risk" - "Tutti i rischi del costruttore" (CAR) comprensiva di RCT, nel rispetto dell'art.117 co.10 D.Lgs.36/2023, specifica per il presente appalto, con primaria compagnia, per i seguenti capitali/massimali:

Opere ed impianti permanenti e temporanei:	EURO 1.000.000,00
Opere ed impianti preesistenti:	EURO 500.000,00
Costi di demolizione e sgombero:	EURO 500.000,00
Responsabilità civile verso terzi comprendente RC Incrociata: massimale per sinistro	EURO 500.000,00

3. La copertura assicurativa dovrà avere validità fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione dell'ultimo contratto applicativo, o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo certificato.

4. L'Appaltatore dovrà altresì dimostrare (fornendone copia all'Amministrazione e garantendone il mantenimento nel tempo, nonché informando su qualsiasi recesso o disdetta relativa alla polizza) di avere acceso copertura di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, con un massimale non inferiore a 1 milione di euro per sinistro, e 500.000 euro per persona.

Art. 38 - POLIZZA ASSICURATIVA PER IL PERIODO DI GARANZIA

1. Come previsto dall'art. 117 co. 10 ultimo periodo del D.Lgs. 36/2023, qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa di cui all'art. 37 è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Art. 39- POLIZZA INDENNITARIA DECENNALE

Omissis …

Art. 40 - GARANZIA PER ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI-ASSISTENZIALI-ASSICURATIVI DEI DIPENDENTI

1. Ai sensi art. 11 co.6 D.Lgs.36/2023 , su ogni pagamento in acconto verrà operata una ritenuta nella misura dello 0,50% sull'importo netto fatturato, a garanzia dell'adempimento da parte dell'Appaltatore delle norme dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, assicurazione ed assistenza dei

lavoratori come indicato nell'Art. 26 del presente Capitolato.

TITOLO VII - VARIAZIONI

Art. 41 - VARIAZIONI AL PROGETTO E MODIFICHE AL CONTRATTO

1. L'Amministrazione, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art 120 D.Lgs. 36/2023 può disporre varianti in corso d'opera nelle modalità di cui all'art. 5 All.II.14 del Codice .

2. Per le circostanze impreviste o imprevedibili di cui all'art 120 co.1 lett. c., il Direttore Lavori descrive la situazione di fatto ai fini dell'accertamento da parte del RUP della sua non imputabilità alla stazione appaltante, della sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione secondo quanto previsto dall'art. 5 allegato II.14.

3. Nessuna variazione o addizione arbitraria al progetto approvato potrà essere quindi introdotta autonomamente dall'Appaltatore, pena il mancato pagamento dei lavori non autorizzati ed il ripristino, a carico dello stesso Appaltatore, dei lavori e delle opere alla situazione originaria, secondo le disposizioni della D.L..

4. Il Rup deve darne comunicazione all'impresa affidataria che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all'impresa affidataria le proprie determinazioni. Qualora l'impresa affidataria non dia alcuna risposta alla comunicazione del Rup si intende manifestata la volontà di accettare la variante complessiva agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario.

5. In conseguenza di eventuali varianti o dell'applicazione di soluzioni esecutive diverse da quelle originali, al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche necessarie durante il ciclo di vita utile dell'opera e rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalità realizzative dell'opera, gli elaborati del progetto sono aggiornati e consegnati all'Amministrazione, a cura dell'Appaltatore e con l'approvazione della D.L.

Art. 42 - PREZZI APPLICABILI AI NUOVO LAVORI E NUOVI PREZZI

1. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; quando sia necessario eseguire lavorazioni non previste dal contratto od impiegare materiali non previsti negli elenchi dei prezzi allegati al contratto, i nuovi prezzi, secondo quanto disposto dall'art.5 All.II.14 si valutano desumendoli dallo stesso elenco prezzi contrattuale, oppure ragguagliandoli a quelli di lavorazioni simili comprese nel contratto, oppure, quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli parzialmente o totalmente da nuove regolari analisi.

2. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta nuovi prezzi.

3. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra la D.L. e l'Appaltatore ed approvati.

4. Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati ed approvati, l'Amministrazione può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità dei lavori; ove l'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili i prezzi s'intendono definitivamente accettati.

TITOLO VIII - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 43 - SUBAPPALTO

1. Ai sensi dell'art. 119 e s.m.i. del Codice, il subappalto per la categoria prevalente è ammesso nella misura massima del 49,9% mentre è consentito al 100% delle categorie scorporabili.

Poiché le lavorazioni si svolgeranno all'interno di edifici scolastici le cui attività non potranno essere interrotte durante il cantiere, al fine di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza di tutti i lavoratori, nonché degli studenti ed utenti tutti degli edifici scolastici, ai sensi dell'art. 119 c. 17 le lavorazioni subappaltabili non possono essere oggetto di ulteriore subappalto.

2. L'affidamento in subappalto potrà avvenire, previa autorizzazione dell'Amministrazione conseguente ad apposita istanza presentata dall'appaltatore, – tramite accesso al seguente link: https://www.comune.bologna.it/servizi-informazioni/autorizzazione-subappalto - con riferimento alle lavorazioni elencate alla tabella di cui all'art. 12 del presente Capitolato, sussistendo le condizioni prescritte dall'art. 119 comma 4 del D.lgs.36/2023 e nel rispetto del limite della normativa vigente al momento di avvio della procedura di gara.

Le condizioni prescritte dall'art. 119 comma 4 sono le seguenti:

- che il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- che non sussistono a suo carico le cause di esclusione di cui agli artt. da 94 a 98 del D.lgs. 36/2023;
- che all'atto dell'offerta l'appaltatore abbia indicato le lavorazioni o le parti di opere o i servizi e le forniture che intende subappaltare nel corso dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 119 comma 5, l'appaltatore deve trasmettere, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, il contratto di subappalto che ha sottoscritto con il subappaltatore. Nel contratto di subappalto devono essere indicati puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali sia economici.

3. In caso di raggruppamento temporaneo tra operatori economici l'impresa mandante può stipulare direttamente i contratti di subappalto relativi alla propria quota di esecuzione, purché l'autorizzazione al subappalto relativa ai suddetti contratti sia richiesta dall'impresa mandataria.

4. Ai sensi dell'art. 119, co. 1, del D.Lgs. 36/2023 (e s.m.i.) non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonchè la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso della categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

5. In caso di violazione del divieto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto per colpa dell'appaltatore ponendo a carico dello stesso il risarcimento di ogni danno e spesa dell'Amministrazione.

6. L'Amministrazione committente, nell'ambito dell'istruttoria relativa alla richiesta di autorizzazione al subappalto, verifica il possesso da parte del Subappaltatore dei prescritti requisiti soggettivi. L'autorizzazione al subappalto è rilasciata esclusivamente previo accertamento del possesso dei predetti requisiti. Qualora, successivamente al rilascio dell'autorizzazione, emerga che il Subappaltatore, al momento della richiesta, non

era in possesso dei requisiti prescritti, ovvero che gli stessi sono stati attestati sulla base di dichiarazioni o documentazione non veritiere, l'Amministrazione procede alla revoca dell'autorizzazione e alla segnalazione del fatto alle Autorità competenti.

7. Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

8. Ai sensi dell'art. 119, co. 3, lett. d), del D.Lgs. n. 36/2023 non si configurano come attività affidate in subappalto (e sono conseguentemente sottratte alla relativa disciplina), tra le altre, le seguenti categorie di forniture o servizi: le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono trasmessi alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto. I contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla pubblicazione della procedura d'appalto di cui alla lett. d) dell'art. 119, co. 3, D.Lgs. n. 36/2023 dovranno essere depositati presso l'Amministrazione prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

9. È obbligo dell'appaltatore comunicare al Direttore dei Lavori, e per conoscenza all'Amministrazione, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

10. Se durante l'esecuzione dei lavori l'Amministrazione ritenesse, a suo insindacabile giudizio, che il subappaltatore è incompetente o indesiderabile, al ricevimento della relativa comunicazione scritta, l'appaltatore dovrà prendere immediate misure per la risoluzione del contratto di subappalto e per l'allontanamento del subappaltatore.
La risoluzione di tale subappalto non darà diritto all'appaltatore ad alcun risarcimento di danni o perdite o alla proroga della data fissata per l'ultimazione delle opere.

11. Ai sensi dell'art. 119, co. 12, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.,il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative 122 di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore

dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

12. Per tutto quanto non esplicitamente previsto in tale articolo si rimanda all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

13. In particolare, si evidenzia che ai sensi dell'art. 119 co. 2 i contratti di subappalto devono essere stipulati in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, fatta salva la motivata individuazione, in sede di offerta, di una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Art. 44 - RESPONSABILITA' IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c) dello stesso articolo, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo del presente comma.

2. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dall'art. 21 del D.Lgs. n. 646 del 1982 (e s.m.i.).

3. L'appaltatore deve comunicare alla Compagnia assicurativa presso la quale è stata stipulata la polizza C.A.R., ai fini della validità della copertura assicurativa, la presenza di subappaltatori in cantiere, prima che questi diano inizio alle lavorazioni subappaltate. L'appaltatore è tenuto a dare notizia di tale comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice.

4. L'Appaltatore, nel caso di ricorso al subappalto, ha l'obbligo, ai sensi del comma 13 dell'art 119 D.Lgs.36/2023 di riportare nei cartelli esposti all'esterno dei cantieri anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

Art. 45 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. Ai sensi dell'art.119 co.11 del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

A. quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
B. in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
C. su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

2. Sugli importi da liquidare al subappaltatore sono operate le ritenute dell'art. 11, co. 6, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.). Le ritenute sono svincolate con il pagamento a saldo del subappaltatore.

3. Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle Imprese, a qualsiasi titolo interessate ai lavori, dovrà essere inserito, come disposto dall'art.3 comma 2 della L.136/2010, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla stessa legge.

4. Se l'appaltatore, in corso di esecuzione, comunica alla direzione dei lavori contestazioni in ordine alla

regolare esecuzione del subappalto e se le eventuali contestazioni sono accertate dalla direzione dei lavori, l'amministrazione aggiudicatrice procede al pagamento della parte non contestata. Non sono opponibili dall'appaltatore altre cause di sospensione del pagamento diretto del subappaltatore. L'importo trattenuto destinato al subappaltatore può essere liquidato previa soluzione delle contestazioni, accertata dalla direzione lavori ed annotata negli atti contabili.

5. In tutti i casi in cui non è previsto che la stazione appaltante provveda a corrispondere direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, è fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subcontraente (con riferimento a tutti i subcontraenti comunque intervenuti fino all'ultimo stato di avanzamento liquidato) con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subcontraente, la stazione appaltante ha facoltà di sospendere il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.

Art. 46 - SUBAFFIDAMENTI

1. L'appaltatore deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice, prima dell'inizio della prestazione, i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata. Il regolare pagamento da parte dell'appaltatore delle prestazioni eseguite dai subcontraenti costituisce adempimento contrattuale.

2. Nei contratti di appalto e nelle concessioni di lavori, servizi e forniture, costituisce adempimento contrattuale il regolare pagamento da parte dell'appaltatore o del concessionario delle prestazioni eseguite dai fornitori e dai subcontraenti diversi dai subappaltatori, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e comunicati all'amministrazione aggiudicatrice.

3. Il fornitore dell'appaltatore o del subappaltatore o il subcontraente dell'appaltatore, come individuati ai sensi del comma 2, inviano all'amministrazione aggiudicatrice e all'affidatario copia delle fatture inevase.

4. Il responsabile del progetto invita l'appaltatore o il subappaltatore a comunicare le proprie controdeduzioni o a depositare le fatture quietanzate entro un termine non inferiore a 15 giorni.

5. L'amministrazione aggiudicatrice, decorso inutilmente il termine previsto dal comma 4, può sospendere il pagamento dello stato di avanzamento dell'appalto principale o il pagamento del subappalto per una somma corrispondente dell'importo delle fatture inevase.

6. L'amministrazione aggiudicatrice procede al pagamento della somma sospesa di cui al comma 5 solo previa trasmissione delle fatture quietanzate da parte del fornitore o dal subcontraente diverso dal subappaltatore o di specifica liberatoria del medesimo al successivo stato avanzamento lavori.

7. Ai fini dell'emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo, l'amministrazione aggiudicatrice verifica l'integrale pagamento delle prestazioni dei subcontraenti, mediante acquisizione di una dichiarazione resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (e s.m.i.), con la quale l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori dichiarano di aver provveduto all'integrale pagamento dei subcontraenti. La dichiarazione del

subappaltatore viene acquisita dall'appaltatore e trasmessa da questo all'Amministrazione aggiudicatrice prima del pagamento a saldo del subappalto.

TITOLO IX - CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 47 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto, previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto all'articolo 11 dell'allegato II.14, come stabilito dall'art. 123 c. 1 D.Lgs. 36/2023.
L'esercizio del diritto di recesso avverrà attraverso formale comunicazione all'Appaltatore, con preavviso di almeno 20 giorni.

2. I comportamenti dell'appaltatore che, accertati dal Direttore Lavori, concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori sono causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.).

3. L'Amministrazione ha inoltre il diritto di risolvere il contratto per gravi inadempimenti, gravi irregolarità e gravi ritardi nell'esecuzione dei lavori e nei seguenti casi:

- Presenza sul lavoro in cantiere di persone non autorizzate;
- Mancato rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro nel cantiere;
- Subappalto non autorizzato;
- Quando la somma delle penali applicate superi il 10% dell'importo contrattuale.

4. In ogni caso l'Appaltatore ha diritto al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente, ma è tenuto al risarcimento di tutti i danni, nessuno escluso, causati all'Amministrazione.

5. L'amministrazione aggiudicatrice può risolvere il contratto, oltre che nei casi previsti dalla vigente normativa anche nei seguenti casi:

- quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli dal direttore dei lavori, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti, in relazione alla violazione delle norme sostanziali sul subappalto;
- nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dall'amministrazione aggiudicatrice, per il ritardo nell'inizio o per ingiustificata sospensione dei lavori o per il ritardo rispetto al programma di esecuzione dei lavori, inadempienza che, in relazione alle caratteristiche e alle finalità dell'appalto, viene contrattualmente configurata come negligenza grave o contravvenzione da parte dell'appaltatore agli obblighi alle condizioni stipulate;
- nel caso di gravi mancanze rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal coordinatore della sicurezza.

6. Nei casi di risoluzione del contratto la comunicazione della decisione assunta dall'amministrazione aggiudicatrice è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ritorno, con contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

7. L'amministrazione aggiudicatrice nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone con un preavviso di almeno 20 giorni la redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché l'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbono essere mantenuti a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

8. In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori.

Art. 48 - CONTROVERSIE

1. In caso di contestazioni, relativamente ad aspetti tecnici che possono influire nell'esecuzione dei lavori, il responsabile del progetto convoca le parti entro 15 giorni dalla comunicazione e promuove in contraddittorio fra loro l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del progetto è comunicata all'Appaltatore, che ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.

2. La D.L. redige in contraddittorio con l'Appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi alla D.L. nel termine di 8 giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. L'Appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile del progetto con le eventuali osservazioni dell'Appaltatore. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

3. In funzione di quanto disposto dall'art.art. 210 D.Lgs. 36/2023 il responsabile del progetto, acquisita la relazione riservata della D.L., del Collaudatore se già nominato, procede ai sensi del comma 5 del citato art. 210.

4. In particolare, in caso di controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 210 del D.Lgs n. 36/2023 (e s.m.i.), il Foro competente è quello di Bologna.

Art.49 - ISCRIZIONE DELLE RISERVE

1. Ai sensi dell'art. 7 dell'allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023 in linea di principio, l'iscrizione delle riserve è finalizzata ad assicurare alla stazione appaltante, durante l'intera fase di esecuzione del contratto, il continuo ed efficace controllo della spesa pubblica, la tempestiva conoscenza e valutazione, sulla base delle risultanze contenute nel registro di contabilità, delle eventuali pretese economiche avanzate dall'appaltatore e l'adozione di ogni misura e iniziativa volte ad evitare che i fondi impegnati si rivelino insufficienti. NON costituiscono riserve:

A. le contestazioni e le pretese economiche che siano estranee all'oggetto dell'appalto o al contenuto del

registro di contabilità;

B. le richieste di rimborso delle imposte corrisposte in esecuzione del contratto di appalto;
C. il pagamento degli interessi moratori per ritardo nei pagamenti;
D. le contestazioni circa la validità del contratto;
E. le domande di risarcimento motivate da comportamenti della stazione appaltante o da circostanza a quest'ultima riferibili;
F. il ritardo nell'esecuzione del collaudo motivato da comportamento colposo della stazione appaltante.

2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché all'atto della sottoscrizione del certificato di collaudo mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità:

A. la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi.
B. l'indicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dei lavori o dal direttore dell'esecuzione, che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell'appalto;
C. le contestazioni relative all'esattezza tecnica delle modalità costruttive previste dal capitolato speciale d'appalto o dal progetto esecutivo;
D. le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto;
E. le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione che potrebbero comportare la responsabilità dell'appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell'appalto.

3. Le riserve, a pena di decadenza entro il termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dall'iscrizione sugli atti contabili di cui al punto precedente, devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

4. Il direttore dei lavori, nei successivi 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dall'esplicitazione della riserva espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'appaltatore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

5. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono

portate in detrazione le partite provvisorie.

6. Il registro di contabilità deve essere firmato dall'appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. Nel caso in cui l'appaltatore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

7. Nel caso in cui l'appaltatore non abbia firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza esplicare le proprie riserve nel modo e nei termini sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

8. Fermo quanto in precedenza previsto, specifiche ipotesi di iscrizione di riserva si hanno:

- in caso di richiesta di pagamento per tardiva consegna dei lavori, la richiesta deve essere formulata dall'appaltatore a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità;
- in caso di mancata accettazione dei nuovi prezzi da parte dell'appaltatore ove quest'ultimo non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati;
- in caso di sospensione dei lavori le contestazioni dell'appaltatore sono iscritte, a pena di decadenza, in occasione della sottoscrizione dei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori. Qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione, la diffida proposta da quest'ultimo è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto di ripresa dei lavori. La riserva deve essere poi confermata, sempre a pena di decadenza, nel verbale di ripresa dei lavori e, non appena sia sottoposto all'appaltatore per la firma, nel registro di contabilità e nel conto finale; in ogni caso, la riserva deve essere esplicata nei 15 (quindici) giorni successivi alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio;
- in caso di perizia suppletiva accompagnata da atto di sottomissione, quando l'appaltatore manifesti il proprio motivato dissenso, esplicando apposita riserva nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'atto, a pena di decadenza. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, la riserva di cui sopra è iscritta anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva, con precisa indicazione delle cifre di compenso cui l'appaltatore ritiene di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda. Le riserve non espressamente iscritte nel registro di contabilità e successivamente non confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

9. L'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni della D.L., senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, qualunque sia la contestazione o la riserva iscritta negli atti contabili.

10. L'esecutore, all'atto della firma del conto finale, da apporre entro il termine di 30 giorni dall'invito del RUP a prenderne cognizione, non può iscrivere domande diverse per oggetto o per importo da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, ed ha l'onere, a pena di decadenza, di confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenute procedure di carattere conciliativo.

11. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine di cui al comma 3, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende come definitivamente accettato.

TITOLO X - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Art. 50 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

1. Al termine dei lavori e in seguito a comunicazione formale dell'Appaltatore, il Direttore dei Lavori, effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatore della regolarità dell'opera eseguita, redige il certificato di ultimazione dei lavori secondo quanto disposto dall'All. II.14 del D.Lgs. 36/2023.

2. L'ultimazione dei lavori di appalto è subordinata pertanto alla compiutezza delle opere da realizzare e all'ottenimento da parte dell'impresa di quanto previsto nel rispetto delle norme contrattuali per dare l'opera finita a regola d'arte. Di conseguenza non sono giustificate richieste di prolungamento del tempo utile per il completamento di documentazioni attinenti le lavorazioni compensate nei prezzi unitari o contemplate fra gli oneri dell'appaltatore.

2. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

3. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi di difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, oltre il termine indicato nel certificato di ultimazione, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte dei lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

4. Dalla data di ultimazione, e fino alla data di emissione del collaudo definitivo o del certificato di regolare esecuzione definitivo, l'Appaltatore deve mantenere in perfetto stato i lavori eseguiti ed effettuare a proprie spese, a perfetta regola d'arte, le riparazioni che risultassero necessarie per deterioramenti, rotture od altro.
Qualora l'Appaltatore, richiamato per iscritto dalla D.L., trascuri la manutenzione, l'Amministrazione ha diritto di far eseguire d'ufficio le riparazioni necessarie; l'importo delle spese viene trattenuto sulla somma costituente il residuo credito dell'Appaltatore e, in difetto, sulla cauzione.

5. Durante il periodo di garanzia, e cioè fino a collaudo avvenuto, l'Appaltatore è considerato l'unico responsabile civile e penale per ogni eventuale danno od incidente provocato sia all'Amministrazione che a terzi in genere, in conseguenza di difetti di costruzione.

6. Entro la data di ultimazione dei lavori strutturali, e comunque nel rispetto delle richieste della D.L., l'Appaltatore dovrà fornire tutte le documentazioni e certificazioni di cui all'art.65 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, nonché nel rispetto delle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni, relative Circolari Esplicative, Linee Guida e Istruzioni Tecniche specifiche per i materiali utilizzati nella realizzazione delle opere strutturali.

7. Al termine dei lavori, laddove pertinente, per poter procedere alla presa in carico da parte dell'U.O. Manutenzione del Verde Pubblico, è richiesta la consegna ai ns. uffici di:

a) una relazione agronomica finale che certifichi il corretto ripristino delle aree verdi oggetto di intervento o limitrofe ad esso, in particolare sul buono stato fitosanitario delle alberature preesistenti eventualmente interessate dall'azione di scavi e mezzi operativi sugli organi funzionali alla tenuta statica di tronco e chioma;
b) elaborati grafici 'As Built' delle opere finite che evidenziano la posa degli impianti tecnologici interrati quali: pubblica illuminazione, impianti di irrigazione, reti di scolo, collettori ed annessi di raccolta delle acque superficiali, delle aree pavimentate ed ogni tipologia di manufatti ipogei che attraversino le aree verdi pubbliche;

Art. 51 - TERMINI PER IL COLLAUDO ED ACCERTAMENTO DI REGOLARE ESECUZIONE

1. Il collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione deve avere luogo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 116 D.Lgs. 36/2023, e s.m.i., non oltre 6 mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, individuati dall'allegato II.14, di particolare complessità, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno.

2. Il certificato di collaudo, redatto dal collaudatore e contenente gli elementi di cui dall'art. 22 Allegato II.14 D.Lgs. 36/2023 e successive modificazioni, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi 2 anni dall'emissione dello stesso certificato. Decorso tale termine il collaudo si intende tacitamente approvato, ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro 2 mesi dalla scadenza del medesimo termine. Nell'arco di tale periodo l'Appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

3. Il certificato di collaudo viene trasmesso all'Appaltatore per la sua accettazione; l'Appaltatore dovrà firmarlo entro il termine di 20 giorni. Decorso inutilmente tale termine le risultanze del collaudo provvisorio si intendono accettate.

4. Nel caso che, su richiesta dell'Amministrazione venga nominato un collaudatore in corso d'opera, oltre ad eseguire le visite programmate, dovrà in ogni caso fissare visite di collaudo durante le fasi di lavorazione degli scavi, delle fondazioni e di tutte quelle lavorazioni non ispezionabili in sede di collaudo finale e nei casi di interruzione o di anomalo andamento dei lavori rispetto al programma.

5. Le visite di collaudo vengono sempre effettuate con la presenza obbligatoria della D.L. ed in contraddittorio con l'Appaltatore o con un suo rappresentante regolarmente autorizzato. Le date delle visite di collaudo, fissate dal Collaudatore, vengono comunicate a tutte le parti interessate a cura del responsabile del progetto. Nel caso che l'Appaltatore, seppur invitato, non intervenga alla visita di collaudo, questa avviene alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa verrà posta a carico dell'Appaltatore.

6. Durante le operazioni di collaudo l'Appaltatore deve prestarsi ad eseguire, a propria cura e spese e mettendo a disposizione la mano d'opera ed i mezzi necessari, tutti gli accertamenti, le prove, i saggi, i riscontri ed i conseguenti ripristini che il Collaudatore o la D.L. ritengano necessari per verificare la qualità e la consistenza dei materiali impiegati, per accertare in genere la buona esecuzione dei lavori e la loro rispondenza alle prescrizioni di contratto, nonché per controllare le misure e qualità dei lavori riportati nei documenti contabili. Nel caso che l'Appaltatore non si presti a quanto richiesto, il Collaudatore o la D.L. dispongono che si provveda

d'ufficio, deducendo la spesa dal residuo credito dell'Appaltatore.

7.Nel caso di difetti o mancanze riscontrate nei lavori all'atto della visita di collaudo, l'appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori di riparazione o di completamento ad esso prescritti dal collaudatore nei termini stabiliti dal medesimo. Il certificato di collaudo non potrà essere rilasciato prima che l'appaltatore abbia accuratamente riparato, sostituito o completato quanto indicato dal collaudatore. Il periodo necessario alla predetta operazione non potrà essere considerato ai fini del calcolo di eventuali interessi per il ritardato pagamento.

8. Finché non è intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo, l'Amministrazione ha facoltà di procedere ad un nuovo collaudo.

9. Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, fermo restando il disposto dell'art.1669 del Codice Civile, allo svincolo della cauzione definitiva prestata a garanzia degli obblighi contrattuali.

Art. 52 - AVVISI AD OPPONENDUM

1. Redatto il certificato di ultimazione dei lavori l'Amministrazione provvede alla pubblicazione, qualora necessiti, degli "avvisi ad opponendum" per permettere a coloro che vantano crediti verso l'Appaltatore, per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, di presentare entro un termine non superiore a 60 giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione.

2. Gli atti di opposizione per i crediti suddetti vengono comunicati dall'Amministrazione all'Appaltatore che non può pretendere il pagamento delle rate di saldo, né lo svincolo della cauzione, se non dimostra di aver tacitato ogni pretesa, producendo espressa dichiarazione di chi ha presentato opposizione.

Art. 53 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

1. L'amministrazione aggiudicatrice si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere realizzate, alle condizioni di cui alla vigente normativa. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'esecutore.

2. Se l'amministrazione aggiudicatrice si avvale di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Egli può richiedere che sia redatto verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

3. La presa di possesso da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del progetto, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

4. Se l'amministrazione aggiudicatrice non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato Speciale.

5. L'amministrazione aggiudicatrice può disporre lo sgombero in maniera tempestiva del suolo pubblico e di uso pubblico, delle aree di cantiere e di deposito, mediante ordine di servizio del responsabile del progetto, su richiesta del Direttore dei Lavori, per necessità inerenti l'agibilità dell'opera. Lo sgombero avviene previa ricognizione da parte della Direzione Lavori e dell'organo di collaudo, se costituito, per garantire la sicurezza e l'agibilità dei luoghi, pur restando a completo carico dell'Impresa la manutenzione dell'opera.

TITOLO XI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI

Art. 54 - MISURE PER LA TUTELA E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

1. Le disposizioni in materia di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili sono disciplinate dal Titolo IV del D.Lgs.81 del 9/04/2008 nel testo vigente. I cantieri soggetti a tale norma sono definiti dall'art. 89 del citato Decreto e tutti i soggetti definiti da tale normativa sono tenuti a rispettare e adempiere ai rispettivi obblighi in essa richiamati.

2. Entro 30 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto e comunque prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore deve redigere e consegnare all'Amministrazione:

- eventuali proposte integrative del Piano di sicurezza e coordinamento predisposto dall'Amministrazione;
- un Piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione dello specifico cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come Piano complementare di dettaglio del Piano di sicurezza e coordinamento predisposto dall'Amministrazione.

3. Il Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) predisposto dall'Amministrazione, oltre che il Piano operativo di sicurezza (POS) predisposto dall'Appaltatore, formano parte integrante del contratto applicativo e sono in esso richiamati.

4. Ciascuna impresa esecutrice, prima dell'inizio dei rispettivi lavori, trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al Coordinatore per l'esecuzione.

5. Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori, ovvero in corso d'opera, possono presentare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento trasmesso dalla Stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese dal piano stesso.

6. Le gravi o ripetute violazioni ai Piani di sicurezza sopra richiamati da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

7. Gli oneri relativi alla sicurezza, evidenziati nel bando di gara, non sono soggetti a ribasso; il relativo importo verrà pagato ad ogni stato d'avanzamento in proporzione percentuale all'avanzamento dei lavori, esclusivamente dopo aver verificato il rispetto da parte delle imprese esecutrici delle disposizioni e delle

prescrizioni contenute nel Piano di sicurezza e di coordinamento.

8. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato:

A. ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
B. a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV,XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
C. a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
D. ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni del presente articolo.

Art. 55 - TUTELA DEI LAVORATORI

1. L'appaltatore, gli eventuali subappaltatori e titolari di sub-contratti non costituenti subappalto, si obbligano ad applicare o far applicare integralmente, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della provincia condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro per i dipendenti del settore relativo ai lavori pubblici affidati, vigenti in provincia durante il periodo di svolgimento degli stessi, compresa, se prevista da questi contratti collettivi, l'iscrizione alla Cassa edile della provincia. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.

2. L'appaltatore, gli eventuali subappaltatori e titolari di sub-contratti non costituenti subappalto sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

3. In tema di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore si applica la normativa statale vigente.

4. Con riferimento ai pagamenti in acconto, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) è richiesto per i seguenti soggetti:

- Impresa o ATI appaltatrice; nel caso di A.T.I. il DURC è richiesto nei confronti delle imprese che hanno effettivamente operato nel periodo considerato dal S.A.L.;
- Imprese subappaltatrici che hanno eseguito i lavori in subappalto durante il periodo considerato dal SAL.

5. Con riferimento al pagamento del saldo, l'amministrazione aggiudicatrice verifica il DURC dell'appaltatore nonché dei soli subappaltatori che hanno concluso i lavori in subappalto successivamente all'ultimo SAL liquidato.

6. Per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, il DURC deve essere verificato con riferimento alla data finale del periodo di tempo considerato dallo stato di avanzamento; per il pagamento del saldo finale, il DURC deve essere verificato con riferimento alla data ultima effettiva di conclusione dell'opera, comprensiva degli eventuali lavori richiesti dall'organo di collaudo.

7. L'amministrazione aggiudicatrice procede all'acquisizione d'ufficio del DURC e dell'attestazione di regolarità retributiva. A tal fine l'appaltatore è tenuto a fornire, in sede di stipulazione del contratto e in sede esecutiva, informazioni veritiere, tempestive e complete atte a consentire all'amministrazione aggiudicatrice l'ottenimento del predetto documento da parte dei soggetti competenti.

TITOLO XII - NORME FINALI

Art. 56 - DANNI PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE

1. Nel caso di danni causati da forza maggiore (quali ad esempio eccezionali eventi atmosferici, incendio, atti di vandalismo, ecc.), l'Appaltatore ne dovrà fare denuncia alla D.L., in forma scritta entro 5 giorni dal manifestarsi dell'evento, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento; la D.L. redigerà un verbale di accertamento dei danni tendente ad accertare la loro causa e l'eventuale negligenza od omissione di cautele.

2. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

3. Non vengono considerati danni per causa di forza maggiore quelli provocati da invasione o infiltrazione di acque di qualsiasi specie e provenienza, quali smottamenti negli scavi, interramenti di cunette, ecc., nonché ammaloramenti della soprastruttura stradale causati da precipitazioni anche di eccezionale intensità o geli. Non vengono comunque accreditati all'Appaltatore compensi per perdita o danni, di qualunque entità e ragione, alle opere provvisionali, alle attrezzature ed utensili di cantiere, ai mezzi d'opera ed ai materiali non ancora posti in opera.

4. L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia possibile accertare i fatti che hanno causato i danni.

Art. 57 - QUALITÀ E ACCETTAZIONE DI MATERIALI IN GENERE

1. I materiali da impiegare per i lavori compresi nell'appalto devono corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni, devono essere delle migliori qualità esistenti in commercio, in rapporto alla funzione cui sono destinati; in ogni caso i materiali, prima della posa in opera, devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla direzione lavori, anche in seguito di specifiche prove di laboratorio o di certificazioni fornite dal produttore.

2. Qualora la direzione dei lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta all'impiego, l'impresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati devono essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e a spese della stessa impresa.

3. In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizione comunitarie (dell'Unione Europea) nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrattuale dei lavori possono dare luogo a incertezze circa i requisiti dei materiali stessi, la direzione lavori ha facoltà di ricorrere all'applicazione di norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali o estere.

4. Entro 60 giorni dalla consegna dei lavori o, in caso di materiali o prodotti di particolare complessità, almeno 60 giorni prima del loro utilizzo, l'appaltatore presenta alla Direzione dei Lavori, per l'approvazione, la campionatura completa di tutti i materiali, manufatti, prodotti, ecc. previsti o necessari per dare finita in ogni sua parte l'opera oggetto dell'appalto.

5. L'accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta l'appaltatore dalla totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

Art. 58 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore deve provvedere a dirigere, in cantiere, i lavori per il tramite del proprio titolare o di un suo rappresentante debitamente delegato, di riconosciuta competenza; deve impiegare materiale di buona qualità ed eseguire le opere a regola d'arte, secondo i requisiti richiesti; deve eseguire direttamente i lavori principali, adottando impianti e attrezzature adeguate: qualora faccia ricorso a ditte specializzate per opere minori particolari, egli risponde direttamente della buona e regolare esecuzione dei lavori.

2. E' obbligo dell'appaltatore di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, sui posti di lavoro o in vicinanza di essi, per garantire l'incolumità delle persone. L'Appaltatore risponde totalmente e incondizionatamente della stabilità dell'opera sia civilmente sia penalmente tenendo sollevate e indenni, per qualsiasi infortunio o evenienza, anche nei confronti di terzi, sia l'Amministrazione che la Direzione dei Lavori, i cui compiti e responsabilità sono quelli indicati dall'Allegato II.14 al D.Lgs 36/2023 e s.m.i; egli risponde pure di tutte le opere da esso eseguite o fornite sia rispetto alla stabilità, alla rispondenza ai dati di progetto e alla loro perfetta riuscita, sia rispetto alla sicurezza delle persone addette e non addette ai lavori, sia ancora rispetto ai danni che potessero derivare alle parti di costruzioni già eseguite o di terzi o a beni di terzi ivi comprese le aree oggetto di occupazioni temporanee. Qualunque danno o ammenda derivante dall'esecuzione delle opere appaltate sarà perciò a carico dell'Appaltatore.

3. Oltre agli oneri generali prescritti dalla normativa vigente e a quelli particolari inerenti alle singole operazioni, da eseguirsi in base al presente Capitolato, sono a totale ed esclusivo carico e spese dell'Appaltatore e compresi nel corrispettivo di appalto i seguenti ONERI O OBBLIGHI:

A. l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per l'apprestamento del cantiere, se non già previste nel piano di sicurezza e di coordinamento, quali:

 - protezione e recinzione in genere, atte a impedire un facile accesso agli estranei;
 - passaggi e allacciamenti stradali provvisori, ma in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori e che comunque siano autorizzate ad accedervi;
 - baraccamenti per il ricovero degli operai con i rispettivi spogliatoi e servizi igienico-sanitari,
 - tettoie per il deposito di materiali e per gli uffici di cantiere dell'Impresa stessa e della Direzione dei Lavori, dotate di telefono e di idoneo sistema di riscaldamento per la stagione invernale, comprese le spese di esercizio;
 - allacciamenti provvisori di acqua, di luce elettrica e di forza motrice, canalizzazioni e simili necessari per il funzionamento del cantiere, e le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai sopraddetti servizi;
 - la fornitura di tutte i materiali di consumo, attrezzi utensili, carburanti, lubrificanti, ecc., necessari per l'esecuzione dei lavori, manutenzione segnaletica e sicurezza del lavoro;

- l'adozione di tutti i provvedimenti e cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e delle persone, addetti ai lavori, e dei terzi comunque presenti o passanti dal luogo di lavoro e per evitare danni ai beni pubblici o di interesse pubblico e privato;
- l'osservanza delle norme emanate in materia di sicurezza e di salute da osservare nei luoghi di lavoro e/o nei cantieri temporanei o mobili;
- gli oneri derivanti all'impresa per le particolari cautele da adottare (verifica preliminare dei tracciati delle reti esistenti, ecc.), nonché per gli eventuali rallentamenti nell'esecuzione dei lavori che si rendessero necessari per la presenza nel sottosuolo di cavi, tubazioni, manufatti speciali, ecc., relativi a servizi di interesse pubblico (fognatura, gas, acqua, telefono, elettricità, ecc.);
- il costante mantenimento del cantiere in condizioni di decoro e la pulizia quotidiana dei locali in corso d'opera e quella definitiva a fine lavori, anche se ciò si rende necessario per sgomberare materiali di rifiuto lasciati da altre ditte. Tale definitiva pulizia, comprendente anche l'allontanamento di tutte le attrezzature di cantiere, deve avvenire, salvo contraria indicazione contrattuale, entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori. La pulizia definitiva si intende non come semplice lavoro grossolano di rimozione e sgombero, ma come lavoro eseguito da personale specializzato; conseguentemente le pulizie devono essere estese a tutte le opere finite ed eseguite con l'ausilio dei mezzi necessari (sgrassanti, lucidanti, smacchianti, solventi ecc.), anche a completamento di eventuali pulizie eseguite da altre ditte esecutrici di lavori scorporati;
- la conservazione delle piante entro il perimetro del cantiere e gli eventuali ripristini a fine lavori di manti erbosi o di piante danneggiate nel corso dei lavori stessi;
- la consegna all'Amministrazione ad ultimazione lavori di alcuni quantitativi di materiali di finitura (indicati per quantità e qualità dalla D.L.) che, per le loro particolari caratteristiche di colore, dimensioni, ecc., possano in futuro non essere più reperibili sul mercato per effetto di variazioni di produzione.
- la derattizzazione dell'area di cantiere, di scantinati, edifici e fognature oggetto d'intervento e la bonifica di locali oggetto dei lavori e invasi da piccioni, tramite sgombero del guano e disinfestazione contro zecche e acari. Tali operazioni dovranno essere svolte da ditte specializzate.

B. La fornitura e l'esposizione nel cantiere di apposito cartello delle dimensioni di m.3,00x2,00 del tipo unificato previsto dal Ministero dei LL.PP. e della tipologia standard in uso presso il Comune, recante le indicazioni circa l'opera in costruzione, oltre che i nominativi dei vari responsabili, su indicazione della D.L. In situazioni particolari e su richiesta della D.L., l'eventuale acquisto ed esposizione di un ulteriore cartello delle dimensioni minime di m.3,00x2,00 rappresentante l'opera finita.In caso di lavori su strade comunali, dovranno essere inoltre apposti gli appositi cartelli del tipo approvato con la Determinazione Dirigenziale Comunale P.G. n.205689/2003. Il modello approvato dal Comune dovrà essere stampato in formato A3 verticale, ossia 297x420 mm, con stampante a colori o comunque su fondo giallo, e dovrà essere applicato con le seguenti modalità: dovrà essere apposto un cartello per ognuna delle testate del cantiere e inoltre almeno un cartello ogni 20 m. lungo il lato longitudinale del cantiere stesso. In alternativa al modello predisposto dal Comune di Bologna, per cantieri di durata

superiore a 7 giorni, potrà essere utilizzato il modello di cui all'art. 30 del D.P.R. 495/92 (fig. II.382).I cartelli di cui sopra potranno essere apposti solo in seguito all'ottenimento dell'atto autorizzativo all'effettuazione dei lavori su strada comunale;
l'eventuale fornitura ed esposizione in cantiere o nelle vicinanze dello stesso di cartelli (la cui tipologia, numero e dimensioni andranno concordate con la D.L.) al fine di informare preventivamente la cittadinanza sullo svolgimento dei lavori e limitarne quindi il disagio. Non si esclude la possibilità di ricorrere ad altre forme alternative di informazione ai cittadini, ritenute volta per volta più efficaci e da attivare su indicazione specifica della D.L.;
l'eventuale fornitura e posa in opera nelle vicinanze del cantiere di bacheche conformi per modello a quello adottato dal Comune di Bologna, in numero e collocazione a scelta della D.L..Il contenuto grafico ed i testi da inserire nelle bacheche, illustranti il progetto in corso di realizzazione, dovranno essere concordati con la D.L.;

C. l'installazione e l'impiego di tutte le attrezzature e i mezzi d'opera adeguati per il funzionamento con efficienza e modernità del cantiere, il quale dovrà essere attrezzato con impianti e macchinari in numero e potenzialità tali per una corretta, buona e tempestiva esecuzione delle opere appaltate con risultati efficaci; la compatibilità dei mezzi impiegati con il tipo di lavoro da eseguirsi e con la sicurezza della viabilità stradale; tali mezzi sono comunque soggetti, prima dell'uso, al preventivo benestare della Direzione Lavori;

D. la prestazione gratuita degli strumenti occorrenti e di personale esperto per effettuare: tracciamenti; picchettazioni; apposizione di capisaldi; livellazioni; misurazioni; rilevamenti; verifiche; saggi; accertamenti dei lavori relativi alle operazioni di consegna; attività di supporto alle operazioni di misurazione per la contabilità e di collaudo;

E. la fornitura di fotografie delle opere in corso, in numero e dimensioni idonei a documentare tutte le lavorazioni realizzate, fermo restando ulteriori e specifiche richieste che potranno essere avanzate dalla Direzione Lavori;

F. effettuare a proprie spese, nel corso dell'esecuzione dei lavori, le indagini di controllo e verifica che la Direzione dei Lavori o l'organo di collaudo, se costituito, riterranno necessarie, nonché a controllo dei materiali impiegati o da impiegarsi (acciaio, leganti e conglomerati cementizi e bituminosi, miscele inerti e quanto altro aggiudicato opportuno dalla Direzione Lavori). La Direzione Lavori o l'organo di collaudo possono stabilire che talune prove siano effettuate avvalendosi di Istituti e Laboratori di prova, ufficialmente riconosciuti, con oneri a carico dell'appaltatore;

G. la custodia e la sorveglianza diurna e notturna del cantiere di lavoro, dei materiali e dei mezzi d'opera, anche in periodo di sospensione dei lavori e nei giorni di sosta dei lavori per festività, con il personale necessario; ogni responsabilità per sottrazioni o danni, che comunque si verificassero (anche in periodo di sospensione dei lavori), per colpa di chiunque, ai materiali approvvigionati e posti in opera o comunque presenti in cantiere resta a carico dell'appaltatore fino alla ultimazione dei lavori.

L'appaltatore è obbligato a sostituire, a sua cura e spese, i materiali sottratti, danneggiati e ad eseguire la riparazione conseguente. In particolare per le pavimentazioni bituminose e cementizie e per i giunti di dilatazione, l'Appaltatore dovrà provvedere alla manutenzione, fino ad approvazione del collaudo (o del certificato di regolare esecuzione), rispettando tutte le precauzioni necessarie per non intralciare o rendere pericoloso il traffico, rimanendo comunque tenuto all'osservanza delle norme di legge sulla

circolazione e l'incolumità pubblica, addossandosi ogni responsabilità sia civile che penale.

La manutenzione importa l'obbligo della conservazione della pavimentazione (e quindi degli elementi che ne fanno parte integrante, tipo i giunti di dilatazione) in ottima efficienza, assicurando alla stessa la completa regolarità della sagoma tanto in senso longitudinale quanto in quello trasversale.

Gli interventi di manutenzione dovranno essere immediati, a semplice richiesta verbale della Direzione Lavori, la quale, in caso di mancato adempimento entro 48 ore dall'invito scritto si riserva di provvedere d'ufficio addebitando all'Appaltatore la spesa sostenuta e gli eventuali danni subiti; per ragioni particolari di stagione o per altre cause potranno essere tollerati provvedimenti di carattere provvisorio, procedendo poi appena possibile alla sistemazione definitiva;

H. la fornitura ed il mantenimento in efficienza di tutta la segnaletica di deviazione installata e/o consegnata mediante verbale, per tutto il periodo di durata dei lavori, in conformità alle disposizioni vigenti, intendendo compresi, se del caso, anche gli eventuali impianti semaforici e/o altre segnalazioni luminose richieste dalla stazione appaltante, salvo diversa espressa previsione.

 L'Amministrazione pertanto rimane sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per danni alle persone e alle cose, derivanti da deficienze in materia.

 Soltanto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di carattere eccezionale non ricorrente, l'Amministrazione provvederà anche al mantenimento in efficienza di tutta la segnaletica di deviazione installata;

I. la protezione delle opere: l'appaltatore dovrà provvedere all'idonea protezione dagli agenti atmosferici, anche mediante capannoni, di quei lavori le cui operazioni dovranno essere eseguite all'asciutto e/o al riparo e all'adozione di ogni provvedimento necessario per evitare di pregiudicare il risultato e l'efficacia di dette operazioni, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo del risarcimento di eventuali danni conseguenti a mancato o insufficiente rispetto della presente prescrizione;

J. provvedere ad adottare ogni misura finalizzata a garantire la tutela del verde pubblico, nel rispetto del *Regolamento Comunale del Verde Pubblico e Privato*, quali a titolo di esempio:

 - rispetto dell'area di pertinenza delle alberature in fase di scavo e deposito di materiale;
 - protezione degli alberi posti in prossimità dell'area di influenza delle macchine operatrici;
 - relazione agronomica e fitosanitaria redatta da tecnico abilitato qualora si riscontrino situazioni che possono arrecare danno alle alberature;
 - qualora si dovessero riscontrare danni alle alberature e/o agli apparati radicali tali da compromettere la stabilità delle alberature, l'appaltatore dovrà procedere all'immediata adozione, a cura e a proprie spese delle necessarie misure di salvaguardia della pubblica incolumità dandone tempestiva comunicazione (entro 24 ore) all'U.O. Manutenzione del Verde Pubblico e alle proprietà delle alberature interessate se in aree non patrimoniali;
 - tutti gli abbattimenti dovranno essere comprensivi dell'eliminazione dell'apparato radicale (deceppatura), ed i luoghi dovranno essere resi agibili alla circolazione veicolare e pedonale senza alcun pericolo;
 - a compensazione di ogni eventuale abbattimento aggiuntivo rispetto a quanto indicato dal

PE, il soggetto autorizzato dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla piantagione, nel periodo compreso tra il 1 novembre e il 21 marzo, di n.2 (due) alberi di specie uguale od analoga aventi circonferenza non inferiore a cm 18 (misurata all'altezza di m 1,30 dal colletto), garantendone l'attecchimento fino alla seconda stagione vegetativa successiva alla chiusura del cantiere, momento in cui l'Amministrazione Comunale prenderà in carico manutentivo la vegetazione, così come previsto dal PE;

- la messa a dimora dovrà essere effettuata nel periodo compreso tra il 01 novembre e il 21 marzo, in posizione idonea individuata previo accordo con il tecnico preposto dalla U.O. Manutenzione del verde pubblico ed eseguita a regola d'arte, garantendone l'attecchimento fino alla seconda stagione vegetativa successiva alla chiusura del cantiere, momento in cui l'Amministrazione Comunale prenderà in carico manutentivo la vegetazione.

Le operazioni di messa a dimora dovranno essere comprensive di eventuale potatura di trapianto, formazione della buca d'impianto (misura minima una volta e mezzo le dimensioni della zolla), concimazione organica e minerale, posa dimora, opere di tutoraggio temporanee (idonei pali tutori) o permanenti, annaffiatura di assestamento, carico, trasporto e smaltimento dei materiali di risulta. Compreso l'asportazione e lo smaltimento a rifiuto di un quantitativo di terreno originato dalla escavazione della buca pari al volume della zolla e degli ammendanti, al fine di non superare con la terra in eccedenza all'interno della formella la quota di campagna preesistente o della pavimentazione.

Nel caso di piantagione in area verde, è consentita la distribuzione manuale del terreno entro un raggio di metri 5 attorno all'albero, evitando in questo modo lo smaltimento del terreno vegetale in discarica.

Dovranno inoltre essere compresi: il riporto di materiali con funzioni di arieggiamento del terreno quali pozzolana, vulcanite, ecc., per un quantitativo pari al volume della zolla della pianta; il rimescolamento all'interno del terreno durante la messa a dimora di un volume di agriperlite pari ad 1/10 del volume della zolla; la fornitura di collare in materiale plastico dell'altezza di cm 20 quale protezione anti-decespugliatore (tree-shelter); la protezione del fusto dalle scottature da sole mediante la collocazione di stuoia di cannucce di bambù o benda di juta ; la collocazione alla base dell'albero di metri quadrati 1,00 di biostuoia in fibra di Kenaf (Hibiscus cannabinus) o in fibra di cocco di spessore pari a cm 1,00 minimo. Si consideri la biostuoia solo per alberi isolati in aree verdi e parcheggi, il geotessile TNT sintetico per formelle in ambito stradale urbano come specificato al capitolo formelle e pavimentazioni. Nelle piantagioni di siepi miste, alberi in associazione a siepi miste e per le specie erbacee perenni si deve utilizzare una banda di juta di almeno 1,00 metro di larghezza da fissare al terreno con appositi supporti in ferro dolce (non zincato) ø 2mm o altro materiale bio-degradabile.

In ogni caso il soggetto autorizzato dovrà ripristinare, alle esatte condizioni antecedenti la realizzazione del PE l'area verde circostante ed ogni eventuale danno arrecato agli esemplari arborei ed arbustivi esistenti, alle opere di pavimentazione artificiale ed ai manufatti eventualmente interessati, in ciò ricorrendo all'impiego di propri uomini, mezzi e risorse, o avvalendosi a proprio esclusivo carico di ditte specializzate.

Il soggetto autorizzato, qualora avesse proceduto a lavori di scavo, dovrà provvedere al totale riempimento e livellamento dell'area e alla riformazione della superficie, ricorrendo, per i 50 cm più superficiali, a terreno di coltivo, privo di pietre, ciottoli, detriti di natura edilizia o altra origine,

opportunamente lavorato ed erpicato, riseminato con miscuglio di specie erbacee (in ragione di almeno 40 g/mq) idoneo alle condizioni ambientali e di utilizzo dell'area interessata, e successivamente rullato al fine di favorire l'adesione del seme al terreno stesso.

Il soggetto autorizzato, dove avesse provocato avvallamenti e/o compattamenti della superficie del terreno, dovrà procedere alla riformazione di esso, preparandolo meccanicamente e riesaminandolo secondo le stesse modalità di cui al punto precedente, oltre che la pulizia dell'area a fine attività.

K. provvedere alla Direzione del cantiere: l'appaltatore dovrà affidare, per tutta la durata dei lavori, la direzione del cantiere ad un tecnico abilitato iscritto agli albi professionali, e dovrà altresì assumere tecnici esperti ed idonei per tutta la durata dei lavori, in modo che gli stessi possano essere condotti con perizia e celerità secondo le direttive dell'Ufficio Dirigente.

L'appaltatore dovrà comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo del Direttore del cantiere e l'accettazione di questi; dovrà inoltre comunicare per iscritto all'amministrazione aggiudicatrice ogni sostituzione che si dovesse verificare. Inoltre l'appaltatore è tenuto a specificare se il Direttore di cantiere svolge anche le mansioni di Responsabile della sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008 ovvero, se tale compito è stato affidato ad un soggetto distinto, l'appaltatore ha l'obbligo di comunicarne il nominativo nonché l'accettazione per iscritto da parte dello stesso affidatario; eventuali sostituzioni del Direttore del cantiere devono essere tempestivamente notificate alla D.L., restando inteso che non è ammesso alcun periodo di vacanza nella direzione del cantiere. In caso di gravi e giustificati motivi, l'Amministrazione può esigere la sostituzione del Direttore di cantiere, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore;

L. l'osservanza dei Regolamenti Edilizi Comunali ed il provvedere a tutti gli adempimenti e relativi oneri nei confronti delle Autorità Amministrative (ivi compresa l'ANAC), Enti ed Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare licenze di esercizio, come ad esempio V.V.F., Ministero degli Interni, Uffici Comunali e Prefettizi, UTIF, CEI, SIT, ENEL, TELECOM (o altri concessionari di telefonia), INAIL (ex ISPESL), CRITER, FGAS, Aziende Erogatrici ecc.. L'appaltatore è tenuto, a proprie spese, ad adeguarsi alle prescrizioni imposte dai predetti Enti nonché ad adottare tutti gli accorgimenti necessari e conseguenti;

M. la verifica, in caso di intervento sugli impianti di pubblica illuminazione, dello stato di solidità e di resistenza meccanica degli occhioli, delle funi, dei morsetti di ogni singola tesata;

N. la demolizione, il rifacimento o la modifica, ad esclusivo giudizio della D.L., di quelle lavorazioni eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente, o comunque giudicate inaccettabili dalla D.L.. per errori o variazioni arbitrarie dell'impresa;

O. l'allontanamento dal cantiere, fino alla località indicata, dei materiali di risulta dalle demolizioni e scavi. I residui derivanti dalle demolizioni dovranno essere avviati a cura e spese dell'appaltatore, agli appositi impianti per il loro recupero, secondo le "Direttive e specifiche tecniche di attuazione" a corredo dell'Accordo di programma per il recupero dei residui da costruzione e demolizione nella Provincia di Bologna ,di cui all'art. 4 del presente capitolato , e secondo le specifiche indicazioni della D.L. Sono esclusi dall'avvio agli impianti di riciclaggio i rifiuti pericolosi di cui al D.Lgs.n.22 del 05.02.1997 art.7 capo 4, che dovranno essere conferiti alle discariche o ai centri di stoccaggio autorizzati;

P. lo smaltimento delle acque di qualsiasi provenienza ed entità che dovessero incontrarsi negli scavi in genere;

Q. lo sgombero, in tutti i locali ed aree esterne oggetto di intervento e/o passaggio per l'attività di cantiere, di suppellettili, masserizie, calcinacci e quant'altro da destinare a pubblica discarica, compresi gli oneri per il facchinaggio, carico, trasporto, scarico, deposito e smaltimento in discarica;

R. denunciare all'Ente appaltante a alla soprintendenza provinciale competente le scoperte che venissero effettuate nel corso dei lavori di tutte le cose di interesse archeologico, storico, artistico, paleontologico, ecc. o soggette comunque alle norme del D.Lgs. 22 Gennaio 2004, n. 42. L'Ente appaltante ha soltanto la figura di scopritore, nei confronti dello Stato, coi connessi diritti e obblighi. L'Appaltatore dovrà provvedere alla conservazione temporanea delle cose scoperte, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute in attesa degli accertamenti della competente autorità, al loro prelevamento e trasporto, con le necessarie cautele e alla loro conservazione e custodia in adatti locali, dopo che la Sovrintendenza competente ne avrà autorizzato il trasporto;

S. fornire alla Direzione Lavori e al coordinatore per l'esecuzione in forma scritta tutte le indicazioni e prescrizioni necessarie all'uso ed alla manutenzione dell'opera e in particolare tutte le informazioni per adeguare il fascicolo delle manutenzioni, durante la realizzazione dell'opera;

T. assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati, che venissero intersecati e comunque disturbati nella esecuzione dei lavori, provvedendo all'uopo a sue spese con opere provvisionali e con le prescritte segnalazioni, oppure studiando con la Direzione dei Lavori eventuali deviazioni di traffico su strade adiacenti esistenti;

U. assicurare in ogni momento l'esercizio della strada nei tratti della medesima interessati dalla sistemazione in sede;

V. espletare tutte le pratiche e sostenere tutti gli oneri per l'occupazione temporanea e definitiva delle aree pubbliche o private, diverse o maggiori rispetto a quelle previste nel progetto allegato al contratto, occorrenti per le strade di servizio per l'accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per cave di prestito, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione dei Lavori, per cave e per tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori.

Si allega link per richiesta occupazione suolo pubblico:

https://www.comune.bologna.it/servizi-informazioni/occupare-suolo-pubblico-lavori-strada-scavi

W. L'articolo 43[1] del D.Lgs. 36/2023 prevede, al comma 1 << *A decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti con stima del costo presunto dei lavori di importo superiore a 2 milioni di euro ovvero alla soglia dell'articolo 14, comma 1, lettera a), in caso di interventi su edifici di cui all'articolo 10, comma 1, del codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, a meno che essi non riguardino opere precedentemente eseguite con l'adozione dei*

[1] Art. 43. (Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni)

suddetti metodi e strumenti di gestione informativa digitale >>

Stante la tipologia degli interventi previsti e caratterizzati non da nuova edificazione ma da interventi ascrivibili all'alveo delle manutenzioni straordinarie, non si ritiene necessario adottare metodi di gestione informativa digitale rimandando comunque una più compiuta e puntuale definizione alle singole progettazioni oggetto dei contratti attuativi o applicativi.
Se nel corso dell'attuazione dell'accordo dovesse rendersi necessaria una progettazione cd. BIM ai sensi dell'art.43, l'Amministrazione procederà alla redazione del progetto in tal senso e saranno a carico dell'Appaltatore, con le medesime modalità sviluppate nella progettazione BIM, gli eventuali aggiornamenti as-built sulla base delle specifiche progettuali sviluppate per il contratto applicativo e condivise con l'Appaltatore.

4. Resta altresì contrattualmente stabilito che:

A. non verrà accordato all'Appaltatore alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificassero durante il corso dei lavori.

 Per i casi di forza maggiore si applicano le disposizioni dell'Allegato II.14 al D.Lgs 36/2023.

 I danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore perché provocati da eventi eccezionali saranno compensati dall'Appaltatore ai sensi e nei limiti stabiliti dalla vigente normativa sempre che i lavori siano stati misurati e iscritti nel libretto restando peraltro ferme le disposizioni ivi prescritte per quanto riguarda la negligenza dell'Appaltatore.

 Sono perciò a carico esclusivo dell'Appaltatore sia i lavori occorrenti per rimuovere il corroso da invasione di acque provocate dall'Appaltatore sia per riparare guasti imputabili a negligenze dell'Appaltatore o delle persone delle quali è tenuto a rispondere che non abbiano osservato le regole d'arte e le prescrizioni della Direzione Lavori.

 Nessun compenso è dovuto per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di servizio.

 Nessun indennizzo o maggiore compenso sarà riconosciuto all'appaltatore per scoscendimenti, le solcature e altri guasti alle scarpe degli scavi e dei rilevati, gli interramenti degli scavi stessi e delle cunette, causati da precipitazioni anche di eccezionale intensità. Pertanto l'appaltatore dovrà provvedere in ogni caso alle riparazioni ed alle attività di ripristino conseguenti ai predetti eventi, a sua cura e spese.

B. L'appaltatore é obbligato a garantire, contro eventuali danni prodotti da terzi, le opere eseguite, restando a suo carico le spese occorrenti per riparare i guasti avvenuti prima della messa in esercizio dell'opera. L'appaltatore è anche obbligato a mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti sull'area oggetto dell'appalto, rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che l'amministrazione, sotto tale rapporto, dovesse sopportare per colpa dello stesso appaltatore.

C. L'appaltatore deve apprestare, nei pressi dei cantieri di lavoro, dei locali ad uso alloggio ed ufficio del personale di direzione ed assistenza, completamente arredati, illuminati ed eventualmente riscaldati a seconda delle richieste che saranno fatte dalla Direzione dei Lavori, nonché, durante i sopralluoghi di cantiere da parte delle persone autorizzate, provvedere a fornire i dispositivi antinfortunistici di protezione individuale. L'appaltatore deve altresì provvedere alla fornitura dell'acqua potabile agli operai ed alla installazione degli apprestamenti igienici, di ricovero od altro per gli operai stessi.

D. la comunicazione all'Amministrazione a quale Cassa Edile siano iscritti eventuali lavoratori "trasfertisti" impegnati nel cantiere;

E. E' fatto assoluto divieto all'appaltatore di servirsi dell'opera di personale della Stazione appaltante.

F. L'appaltatore si obbliga a procedere - prima dell'inizio dei lavori e durante lo svolgimento di essi e a mezzo di Ditta specializzata, ed all'uopo autorizzata dalle competenti Autorità - alla bonifica, sia superficiale che profonda, dell'intera zona sulla quale si svolgono i lavori ad essa affidati, sino ai confini dei terreni espropriati dall'Amministrazione, per rintracciare e rimuovere ordigni ed esplosivi di qualsiasi specie, in modo che sia assicurata l'incolumità di tutte le persone addette ai lavori, alla loro sorveglianza, alla loro direzione. Pertanto l'Impresa esecutrice sarà responsabile di qualsiasi incidente che potesse verificarsi per incompleta o poco diligente bonifica, rimanendo invece sollevata in tutti i casi l'Amministrazione. Resta inteso che l'attività di cui alla presente lettera non costituisce subappalto.

G. L'appaltatore è obbligato a richiedere l'assistenza delle società di gestione e/o proprietarie dei sottoservizi qualora fossero interrati nella zona interessata dai lavori e dovrà adottare tutte le cautele e gli accorgimenti tecnici che saranno suggeriti dalle predette Società affinché siano evitati danneggiamenti, senza per questo avanzare richieste di indennizzi o di ulteriori compensi, anche qualora ciò incida sulla programmazione dei lavori e sulla organizzazione e produttività del cantiere.

H. L'appaltatore è obbligato al mantenimento del transito sulle vie pubbliche e private interessate alle lavorazioni, nonché al mantenimento degli scoli delle acque e delle canalizzazioni esistenti.

I. L'appaltatore è obbligato, a fine lavori, a ripristinare a sua cura e spese i cippi, eventualmente rimossi e/o danneggiati, che delimitano l'area ricevuta in consegna dall'amministrazione aggiudicatrice per la realizzazione dell'opera.

J. L'appaltatore è tenuto alla custodia e buona conservazione delle opere fino a collaudo ultimato.

K. L'appaltatore è obbligato alla presentazione alla D.L. dei calcoli statici e disegni esecutivi delle opere in c.a., c.a.p. e strutture metalliche, che eventualmente verranno richiesti, in relazione ad aspetti costruttivi di dettaglio.

L. L'appaltatore è obbligato alle spese per le operazioni del collaudo statico, ove necessario, ai sensi della Legge 5 novembre 1971 n. 1086 (e s.m.i.) e al D.M. 4 maggio 1990 sui ponti, con esclusione delle competenze spettanti al collaudatore statico che sono a carico dell'amministrazione.

M. L'appaltatore deve adottare nell'esecuzione dei lavori, tutti i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni alle proprietà pubbliche e private. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'appaltatore, restandone sollevata l'amministrazione ed il personale della stessa preposto a direzione e sorveglianza.

N. in presenza di impianti, la consegna all'Amministrazione della dichiarazione di conformità dell'impianto dopo il collaudo dello stesso;

O. qualora l'Amministrazione abbia necessità di occupare od utilizzare l'opera o il lavoro realizzato prima

dell'emissione del certificato di collaudo, la stessa può procedere secondo quanto disposto dall'art. 24 Allegato II.14 D.Lgs. 36/2023;

P. L'appaltatore deve produrre, dopo la fine lavori, i disegni "as built" (anche tramite metodologia BIM), dell'opera realizzata nonché gli ulteriori elaborati progettuali aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si siano rese necessarie, previa approvazione del direttore dei lavori, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalità di realizzazione dell'opera o del lavoro, al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell'intervento nel suo ciclo di vita utile. La mancata produzione dei predetti elaborati sospende la liquidazione del saldo;

Q. l'immediata notifica alla D.L. del rinvenimento di ruderi od oggetti di valore o di interesse archeologico, storico, artistico o scientifico, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, nonché la loro conservazione fino a quando, in merito, non si sarà pronunciata la competente autorità. Fatti salvi i diritti dello Stato, appartiene infatti all'Amministrazione la proprietà di tali oggetti. L'Appaltatore, che non può demolire o comunque alterare i reperti, deve consegnare tali oggetti all'Amministrazione ed avrà diritto al rimborso delle spese incontrate per la loro conservazione e per il loro recupero. Anche l'eventuale rinvenimento di resti umani deve essere immediatamente notificato alla D.L.;

R. la comunicazione immediata alla D.L. del ritrovamento nel sottosuolo di materiale inerte riutilizzabile in altri cantieri (ghiaia, sabbia, ecc.), la cui proprietà rimane dell'Amministrazione e che verrà eventualmente stoccato in area indicata dalla D.L.;

S. l'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere a terzi, anche a titolo oneroso, porzioni di spazi adibiti a recinzione del cantiere o posti sulle facciate esterne dei ponteggi metallici montati per l'esecuzione delle opere, al fine dell'installazione di impianti pubblicitari. Tali impianti non dovranno pregiudicare la sicurezza del cantiere né portare ad oneri aggiuntivi per l'impresa.

T. la consegna da parte dell'installatore della dichiarazione di conformità ai sensi del DPR 37 del 2008 per tutti gli impianti ad esso soggetto. La comunicazione degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché la comunicazione degli altri dati necessari per la trasmissione all'INAIL (ex ISPESL) e all'Azienda USL della dichiarazione di conformità medesima. Per gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, la dichiarazione di conformità equivalente ai sensi del DPR n. 462/2001 all'omologazione dell'impianto.

U. la presentazione all'INAIL (ex ISPESL) della pratica per l'omologazione di apparecchi ed impianti a pressione, oneri inclusi, di potenzialità superiore a 35 KW, previo accordo con il Direttore dei Lavori. Si intende ricompreso l'intero iter della pratica dall'ottenimento del parere progetto fino a giungere all'omologazione dell'impianto. Ai sensi del DM. 01.12.1975, relativamente agli impianti a pressione, è la Ditta Installatrice giuridicamente responsabile dell'ottenimento dell'omologazione; pertanto qualora l'Installatore non coincida con l'Appaltatore, quest'ultimo, in qualità di titolare del contratto, resta garante nei riguardi della Stazione Appaltante.

V. in caso di installazione di ascensori, montacarichi di portata non inferiore a 25 Kg. e piattaforme elevatrici per disabili, la consegna all'Amministrazione della dichiarazione CE dell'installatore di conformità di cui all'art. 6 comma 5 del D.P.R. n. 162/99, necessaria per la comunicazione di installazione e per l'assegnazione del numero di matricola da parte del Comune, e ogni altro onere necessario per consentire l'utilizzo dell'impianto.

W. la consegna all'Amministrazione di tutte le documentazioni, certificazioni, dichiarazioni di corretta posa, DOP, omologazioni e conformità previste per legge e capitolato in materia di prevenzione incendi, compresa la compilazione, a firma di Tecnico abilitato ove richiesta, dei moduli e certificazioni richieste dal Comando dei VV.F. necessari per l'ottenimento del Certificato di prevenzione incendi, ove previsto. Sarà inoltre a carico dell'impresa la consegna dei documenti CERT REI e DIC.PROD dei VVF da far redigere e sottoscrivere a professionista antincendio.

X. la consegna all'Amministrazione di tutto quanto previsto per legge e capitolato, per l'ottenimento del Certificato di Agibilità, ivi compresa la dichiarazione attestante l'esecuzione delle opere strutturali e degli impianti conformemente al progetto approvato ed ai requisiti in esso contenuti.

Y. la trasmissione all'Amministrazione di ogni altra certificazione necessaria per la conformità edilizia dell'opera realizzata.

Z. consegna alla D.L. di campionatura dei materiali con ampio anticipo sulla posa.

AA. consegna alla D.L. delle schede tecniche dei materiali utilizzati in cantiere e autocertificazione di corretta posa.

5. Rapporto con altre Ditte esecutrici. L'Appaltatore ha i seguenti obblighi:

- Il ricevimento in cantiere, lo scarico ed il trasporto nei luoghi di deposito, l'accatastamento ed il successivo trasporto a piè d'opera, nonché la buona conservazione e la perfetta custodia di materiali relativi ad opere escluse dal presente appalto ed eseguiti da altre ditte per conto dell'Amministrazione, per le quali l'assistenza alla posa in opera sia posta a carico dell'Appaltatore e compensata con prezzi appositamente stabiliti. I danni che, per cause dipendenti dalla negligenza dell'Appaltatore, siano stati apportati ai materiali di cui sopra, devono essere risarciti a carico esclusivo dell'Appaltatore stesso;
- Garantire il libero accesso ed il passaggio nel cantiere alle persone dipendenti di qualunque altra ditta a cui siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto ed alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione, nonché l'uso dei ponti di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento occorrenti per l'esecuzione delle altre opere, quando tali oneri sono posti a carico dell'Appaltatore e compensati con prezzi appositamente stabiliti.

6. Rapporti con le maestranze. L'Appaltatore ha i seguenti obblighi:

- L'osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi (compresi i contratti integrativi locali), delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori e sulle assunzioni obbligatorie; la responsabilità, nei confronti dell'Amministrazione, dell'osservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nel caso che il subappalto non sia stato autorizzato, fatti salvi gli altri diritti dell'Amministrazione;
- L'effettuazione, quando necessario, dei lavori oltre il normale orario giornaliero, di eventuali più turni di lavoro o di lavoro notturno, prefestivo e festivo, compatibilmente con le vigenti disposizioni

sindacali di categoria e nel rispetto delle norme relative alla disciplina del lavoro;

- L'applicazione del contratto e degli accordi di cui sopra anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione e, nel caso l'Appaltatore sia una cooperativa, anche nei rapporti con i soci. Resta inteso che i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Appaltatore e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

7. Ulteriori specifiche indicazioni per l'appalto in oggetto. L'Appaltatore ha i seguenti obblighi:

- chiedere, al gestore degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici, entro 5 giorni lavorativi, il distacco giornaliero delle porzioni di impianto oggetto dei lavori del presente appalto
- firmare giornalmente, per accettazione, i moduli per la presa in consegna della porzione di impianto così sezionato che saranno inviati tempestivamente al Direttore dei lavori e al Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione
- riconsegnare i moduli della presa in consegna, alla fine di ogni giornata lavorativa, al gestore degli impianti per la riaccensione degli stessi unitamente alla consegna di una dichiarazione di conformità parziale di cui al Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 o una dichiarazione a firma di professionista abilitato che attesti che l'impianto eseguito è rispondente alla vigente normativa, realizzato a regola d'arte, compatibile con i sistemi di sicurezza e protezione (con particolare riguardo ai contatti indiretti) installati nei quadri di comando e che quindi può essere rimesso in esercizio nella completa funzionalità e sicurezza

il tutto come dettagliatamente disciplinato nelle procedure allegate al Piano di Sicurezza e Coordinamento che forma parte integrante del progetto esecutivo.

8. Tutti gli oneri specificati nei precedenti commi si intendono compensati nel prezzo contrattuale.

9. Riservatezza delle informazioni e rapporti con altri soggetti esterni

L'Aggiudicatario ed il proprio personale incaricato saranno tenuti, durante l'esecuzione del contratto, al pieno rispetto ed alla riservatezza dei dati e delle informazioni di cui verranno in possesso.

È fatto assoluto divieto all'Aggiudicatario di divulgare a terzi, o di impiegare per fini diversi dall'esecuzione dell'appalto, dati, informazioni, notizie e documenti di cui venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del contratto o, comunque, in relazione ad esso.

L'Aggiudicatario del servizio dovrà impegnarsi formalmente a fornire istruzioni al proprio personale e ai propri collaboratori affinché tutti i dati personali e soprattutto identificativi ed anagrafici, contabili, fiscali e amministrativi, patrimoniali, commerciali e informatici, nonché giudiziari, finanziari, statistici e/o di qualunque altro genere di cui verrà a conoscenza per effetto dello svolgimento del contratto, vengano considerati riservati e come tali trattati.

Le comunicazioni sull'andamento dei lavori da parte dell'appaltatore sono esclusivamente rivolte verso la stazione appaltante ed eventuali comunicazioni pubbliche devono essere concordate con essa. Eventuali digressioni alla riservatezza dei dati potranno essere considerate come danno d'immagine.

Art.59 - SPESE

1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

- Le spese di pubblicità di gara qualora previste dal bando;
- Le spese relative alla stipulazione del contratto, quelle per le copie dei documenti e dei disegni, nonché tutte le spese per le tasse, imposte, licenze e concessioni, comprese quelle di bollo di cui all'allegato II.14 e l'imposta di registro sul contratto e sugli eventuali atti accessori ed integrativi dello stesso.
- i diritti di segreteria a norma della Legge 8/6/62 n.604 e successive modificazioni. Gli estremi del versamento, da effettuarsi secondo le modalità previste dall'Amministrazione, vengono riportati in calce al contratto.
- Le spese di bollo inerenti gli atti occorrenti per la gestione dell'appalto, dal giorno della consegna a quello del collaudo provvisorio o regolare esecuzione.
- Le spese relative all'emissione delle garanzie e coperture assicurative di cui agli Artt. 8 e 32.
- Le spese per l'applicazione del D.Lgs.81/08 e successive modificazioni, sulla sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
- tutti gli oneri per il rilascio del certificato di collaudo statico, quando necessario, e del collaudo tecnico-amministrativo/certificato di regolare esecuzione quali prove di carico, carotaggi, saggi, accertamenti, prove di riscontro, ripristini, materiali d'uso, mano d'opera, mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti e comunque tutte le prove ed analisi ritenute idonee e prescritte nel Capitolato speciale prestazionale e tecnico, per stabilire l'idoneità dei materiali e di componenti
- Le spese per gli eventuali sezionamenti degli impianti di pubblica illuminazione, delle linee TPER, delle linee aeree in genere quando i lavori interferiscono con queste e/o che si rendessero necessari;
- Il rimborso delle spese eventualmente sostenute dal gestore del contratto energia per gli impianti termici, nel caso questi debba effettuare interventi necessari per la messa in funzione degli impianti, in sostituzione dell'Appaltatore.
- Il pagamento del bollettino, qualora necessiti, per l'ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi e del bollettino per l'ottenimento del parere relativo all'agibilità da parte dell'AUSL.
- gli oneri per la registrazione sui portali dedicati degli impianti quali CRITER e FGAS.
- La corresponsione, qualora necessiti, del compenso dovuto all'Ente preposto per le verifiche di legge sull'impianto di messa a terra e scariche atmosferiche.
- Il pagamento all' INAIL (ex ISPESL) dei bollettini per la pratica degli impianti termici, a norma del D.P.R. del 01.12.1975, per potenzialità superiori a 35 KW.
- Gli oneri legati ad eventuali attivazioni promiscue dei servizi (acqua, energia elettrica, gas) ritenuti necessari dalla Direzione Lavori onde consentire il collaudo degli impianti.

- Le spese, se necessario, per l'accatastamento o l'aggiornamento catastale dell'opera oggetto dell'intervento secondo tutte le casistiche previste dalla normativa vigente,, comprendenti tutte le procedure inerenti l'introduzione e/o aggiornamento al catasto terreni con procedura Pre.Geo (rilievo topografico, elaborazioni e stesura pratiche occorrenti, ecc.) ed al catasto urbano con procedura Do.C.Fa. (stesura pratiche, ecc.) e relativa presentazione ed approvazione. Il tipo mappale deve essere predisposto con anticipo rispetto alla ultimazione dei lavori, non appena sia definita in pianta, la sagoma dell'edificio e il perimetro costituente il lotto edificato; l'accatastamento deve avvenire comunque entro 30 giorni dal momento in cui i fabbricati sono divenuti " abitabili o servibili all'uso". Ad accatastamento avvenuto, la consegna all'Amministrazione dei modelli relativi completi degli elaborati grafici (su supporto cartaceo e informatico) e delle visure aggiornate, previa fornitura della situazione catastale in possesso dell'Amministrazione. Ad ogni modo, ogni caso verrà valutato con la Stazione Appaltante
- Le spese per la gestione (recupero o smaltimento) dei rifiuti di qualsiasi tipo presenti o prodotti in cantiere, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.. e dal "Regolamento per la gestione dei materiali naturali derivanti da attività di scavo e da materiali inerti generati da attività di demolizione e costruzione" Delibera Consiglio Comunale di Bologna P.G. n. 64676/2009 e successive modifiche.
- Le spese per la derattizzazione, prima dell'apertura del cantiere (con successivo controllo in corso d'opera), di aree esterne, scantinati, fognature, edifici oggetto d'intervento; la derattizzazione deve essere condotta da ditte specializzate sulla base di un piano di derattizzazione.
- Le spese per la bonifica di locali oggetto d'intervento e invasi da piccioni, mediante la pulizia del guano e la disinfestazione contro zecche e acari; la bonifica deve essere svolta da ditte specializzate.
- Le spese per fornire il personale occupato nel cantiere edile (qualora il datore di lavoro abbia più di 10 dipendenti) di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (art.36-bis della L. 4/08/2006 n° 248 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale."). L'obbligo di esporre la tessera di riconoscimento grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri.
- Le richieste e le concessioni di occupazione temporanea su suolo pubblico ad uso anche privato ad uffici ed enti preposti, secondo le prescrizioni vigenti al momento della firma del Contratto. In particolare tutta la documentazione e oneri necessari, oltre che proroghe per occupare aree, viabilità, parcheggi e tutte le aree di proprietà pubblica ad uso anche privato, quali ad esempio, cortili, portici, giardini, aree pertinenti.
- le spese, le imposte e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto e degli atti connessi, compresi il collaudo, gli accordi bonari e le eventuali transazioni;
- Richieste e concessioni di deroghe al rumore, ad uffici ed enti preposti.

2. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente, o indirettamente

gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

3. Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA); l'IVA è regolata dalla legge. Tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono IVA esclusa.